Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 aprile 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Puglia:

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1974, n. **889.**

Estinzione dell'ente morale « Cassa scolastica del 4° circolo didattico », in Vicenza.

N. 889. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'ente morale « Cassa scolastica del 4° circolo didattico », in Vicenza, viene dichiarato estinto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1974, n. **890.**

Estinzione della « Fondazione Matteo Pacini », in Torino.

N. 890. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per l'interno, la « Fondazione Matteo Pacini », in Torino, viene dichiarata estinta e i residui beni devoluti a favore dell'« Istituto nazionale per le figlie dei militari italiani » opera pia con sede in Torino, autorizzato ad accettarli.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1975
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1974, n. 891.

Autorizzazione alla fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, ad acquistare alcuni immobili.

N. 891. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », in Roma, viene autorizzata ad acquistare dal sig. Bortolotti Guido, al prezzo di L. 284.341.000, sei appartamenti e sei boxes facenti parte del complesso immobiliare sito in Merano (Bolzano), via Alfieri, senza numero civico, meglio specificati nel contratto preliminare di vendita in data 28 marzo 1974, n. 47682/22333 di repertorio, a rogito dott. Alfredo De Martino, notaio in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1975
Atti di Governo, registro n. 9, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 1975.

Conferma del presidente dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il vigente statuto dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805 e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, n. 838; 13 settembre 1966, n. 853; 1° ottobre 1969, n. 837 e 15 marzo 1973, n. 357;

Visto il proprio decreto in data 20 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 26 settembre 1969;

Ritenuta la necessità di provvedere, a termini dello art. 8 del predetto statuto, alla nomina del presidente dell'ente per un nuovo quadriennio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

L'avv. Pietro Slocovich è riconfermato, per il quadriennio 1975-78, presidente dell'ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2608)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone, ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici indicati a fianco delle sottoelencate provincie nelle quali possono essere concesse, a favore delle aziende agrarie, le provvidenze di pronto intervento e creditizie previste dagli articoli 3 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Frosinone - grandinate del 16, 21 giugno 1974 (art. 7); ciclone del 30, 31 dicembre 1974 (articoli 3 e 7).

Latina - grandinate del 20 luglio, 26 agosto 1974 (art. 7); ciclone del 30, 31 dicembre 1974 (art. 7).

Rieti - ciclone del 30, 31 dicembre 1974 (articoli 3 e 7).

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte nonchè le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364 e specificatamente indicati a fianco degli stessi eventi:

Frosinone - ciclone del 30, 31 dicembre 1974 (art. 4):

intero territorio provinciale con esclusione dei comuni di Filettino, Trevi nel Lazio, Sgurgola, Morolo, Supino, Patrica, Ceccano, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei Volsci, Amaseno, Vallecorsa, Falvaterra, S. Giovanni Incarico, Pastena, Pico, Pontecorvo, Esperia.

Latina - grandinate del 20 luglio, 26 agosto 1974 (art. 5):

comune di Terracina per i fogli di mappa numeri 71 p., 88, 89, 100;

comune di Maenza per i fogli di mappa numeri 26 p., 27 p., 28 p., 29 p., 31 p., 32, 33 p., 36.

Rieti - ciclone del 30, 31 dicembre 1974 (art. 4):

comune di Rieti, Cittaducale, Cantalice, Poggio Bustone, Rivodutri, Morro Reatino, Fiamignano, Pescorocchiano, Petrella Salto, Longone, Varco, Borgorose, Marcetelli, Concerviano, Colli sul Velino, Labro, Bel-

monte, Roccasinibalda, Torricella Sabina, Castel S. Angelo, Borgovelino, Antrodoco, Contigliano, Accumoli, Amatrice, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Tarano, Torri, Cantalupo, Casperia, Scandriglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(2672)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moccia S.p.a., stabilimento di S. Antimo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Moccia S.p.a., stabilimento di S. Antimo (Napoli), con effetto dal 3 settembre 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moccia S.p.a., stabilimento di S. Antimo (Napoli), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2675)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moccia S.p.a., stabilimento di S. Antimo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 11 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Moccia S.p.a., stabilimento di S. Antimo (Napoli), con effetto dal 3 settembre 1973;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Moccia S.p.a., stabilimento di S. Antimo (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2676)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Fissazione del limite massimo del tasso d'interesse sui mutui accordati dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238, recante istituzione presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità;

Visto in particolare l'art. 4 della citata legge n. 238 con il quale si dispone che con decreto del Ministro per il tesoro sarà stabilito annualmente il limite massimo del tasso d'interesse, comprensivo di ogni commissione o spesa, che potrà essere praticata dalle sezioni istituite a termine della medesima legge n. 238;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Il limite massimo del tasso d'interesse che potrà essere praticato per i mutui accordati dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, costituite a termine della legge 11 marzo 1958, n. 238, è stabilito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della medesima legge, nella misura del 9 %, corrispondente al tasso massimo di interesse delle obbligazioni che tali sezioni sono abilitate ad emettere in contropartita dei mutui stessi, aumentato

dell'1 % sul capitale mutuato, a titolo di commissione, nonché dei diritti erariali e relativi accessori e di ogni altro onere e spesa, conformemente a quanto disposto per i mutui fondiari dalle vigenti norme sul credito fondiario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro: COLOMBO

(2718)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Fissazione del limite massimo del saggio di interesse dei mutui da concedersi e delle cartelle da emettersi dagli istituti esercenti il credito fondiario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 31 del regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, modificato con regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1923;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1974, con il quale il saggio di interesse dei mutui da concedersi e delle cartelle da emettersi dagli istituti esercenti il credito fondiario veniva fissato nella misura massima del 7 per cento;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Fino a contraria disposizione il saggio di interesse dei mutui da concedersi e delle cartelle da emettersi dagli istituti esercenti il credito fondiario non potrà essere superiore al 9 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro: COLOMBO

(2719)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1975.

Modificazioni allo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959, 20 giugno 1960, 15 marzo 1961, 13 marzo 1964, 5 dicembre 1966, 5 febbraio 1970 e 13 novembre 1970;

Viste le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro in data 23 novembre 1973 e 23 aprile 1974 e dal direttore generale della Banca medesima in data 21 novembre 1974 in ordine alle modificazioni degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 5, 6, 9, 10, quarto comma, 12, 13, 14, 16, primo comma, 19, terzo comma, 20, 22, 23, 24, 25, primo comma, 26, 27, 28, primo comma, 29, 30, 33, 34, secondo comma, 35, secondo comma, 36, secondo comma, 41, 42, 43, primo comma, 44, 45, primo e secondo comma, 46, primo comma, del predetto statuto, nonchè all'abrogazione degli articoli 7 e 8, con conseguente variazione della numerazione successiva;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Si approvano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del decreto, le modificazioni degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 5, 6, 9, 10, quarto comma, 12, 13, 14, 16, primo comma, 19, terzo comma, 20, 22, 23, 24, 25, primo comma, 26, 27, 28, primo comma, 29, 30, 33, 34, secondo comma, 35, secondo comma, 36, secondo comma, 41, 42, 43, primo comma, 44, 45, primo e secondo comma, 46, primo comma dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, nonchè l'abrogazione degli articoli 7 e 8 dello statuto stesso, con conseguente variazione della numerazione successiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1975

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO
DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

Art. 2. — La Banca ha sede e direzione generale in Roma; può istituire, secondo le norme di legge, dipendenze e rappresentanze in Italia, nonchè filiali e rappresentanze all'estero, anche aventi propria personalità giuridica, che opereranno nel rispetto delle locali disposizioni di legge.

Art. 3, secondo comma. — Presso la Banca sono istituite sezioni autonome aventi propria personalità giuridica che esercitano i crediti speciali.

Art. 4. — La Banca può compiere, con l'osservanza, ove occorra, delle disposizioni valutarie vigenti, ogni operazione passiva e in particolare:

a) ricevere depositi fruttiferi in conto corrente ed a risparmio, liberi o vincolati, in valuta nazionale od estera;

b) emettere assegni circolari, lettere di credito semplici o circolari, carte di credito, buoni fruttiferi a scadenza fissa ed ogni altro titolo all'ordine o al portatore ammesso dalla legislazione vigente;

c) riscontare il proprio portafoglio italiano ed estero;

d) rilasciare accettazioni cambiarie dirette o per conto di terzi;

e) fare riporti e anticipazioni su titoli di proprietà.

La raccolta a medio termine che la Banca effettua mediante emissione di buoni fruttiferi ed accensione di conti di deposito deve essere contenuta nel limite dell'importo globale in cui la Banca stessa è facoltizzata a compiere operazioni a medio e lungo termine.

Art. 5. — La Banca può compiere, con l'osservanza, ove occorra, delle disposizioni valutarie vigenti, ogni operazione attiva e in particolare:

a) scontare e fare anticipazioni su cambiali, assegni, tratte, note di lavoro, titoli di credito sull'Italia e sull'estero, buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali la Banca può fare anticipazioni, delegazioni di pagamento concesse da enti pubblici a carico dei propri esattori e tesorieri, annualità dovute dallo Stato, dalle regioni, dalle provincie, dai comuni, dai consorzi e da altri enti pubblici, note di pegno di magazzini generali e

depositi franchi, ordini di derrate e documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti, o di pagamenti interni o internazionali;

b) concedere prestiti e anticipazioni contro cessione di mandati o delegazioni a riscuotere verso pubbliche e private amministrazioni;

c) concedere mutui ad enti pubblici e ad enti morali con le norme e le garanzie ammesse per i mutui della Cassa depositi e prestiti o con altre garanzie reali, da estinguersi con ammortamento graduale in un periodo di tempo non superiore ai venticinque anni. L'investimento in queste operazioni non può superare complessivamente i due decimi della massa fiduciaria (depositi a risparmio e conti correnti con clienti);

d) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni regionali, provinciali, comunali, fondiarie e obbligazioni ad esse parificate o assimilate, obbligazioni emesse da istituti di credito speciale e da sezioni speciali di banche, da società di prim'ordine quotate e non nelle borse italiane ed estere e di largo mercato ed altri titoli emessi da enti con finalità di pubblico interesse, nonchè azioni di società di prim'ordine quotate e non nelle borse italiane ed estere nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

e) fare anticipazioni e riporti sui titoli di cui alla lettera *d*), nonchè su altri titoli di largo mercato;

f) fare anticipazioni su fedi di deposito di magazzini generali e di depositi franchi, su ordini in derrate o su merci o documenti in genere rappresentativi di merci o di crediti o di pagamenti interni o internazionali;

g) fare anticipazioni per acquisto di macchinario con garanzia sul macchinario stesso ai sensi dell'art. 2762 del codice civile;

h) fare operazioni in cambi nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

i) disporre aperture di credito semplici e documentarie utilizzabili in Italia o all'estero;

l) concedere prestiti ed aperture di credito in conto corrente con o senza garanzie, in valuta nazionale ed estera, di durata non superiore a 18 mesi;

m) concedere finanziamenti per gli ammassi di prodotti agricoli o similari;

n) prestare cauzioni, accettazioni, avalli e fideiussioni per conto di terzi e accettare mandati di credito;

o) acquistare e costruire immobili per le necessità funzionali della Banca e, quando sia necessario, per agevolare il recupero dei crediti e rivenderli;

p) assumere, nel rispetto della normativa vigente in materia, partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario, che abbiano fini sociali e di interesse pubblico, nonchè, quando sia ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi statutari, in enti e società legalmente costituiti in Italia e all'estero.

La Banca esercita inoltre:

q) il credito agrario sia di esercizio che di miglioramento in tutto il territorio nazionale a norma delle vigenti disposizioni legislative;

r) il credito peschereccio a norma della legge 3 giugno 1935, n. 1281, e successive modificazioni;

s) il credito all'artigianato a norma della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6. — La Banca può inoltre:

a) assumere servizi di tesoreria, esattoria, ricevitoria e cassa per conto di enti pubblici, associazioni sindacali e istituti collaterali, istituzioni, società e privati;

b) tenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri Istituti di credito nazionali ed esteri;

c) comperare e vendere titoli pubblici e privati e vendere titoli di proprietà;

d) ricevere o cedere per l'incasso effetti semplici e documentati e in generale titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, cedole, titoli rimborsabili, ed eseguire ogni operazione di commissione di banca;

e) ricevere sottoscrizioni di azioni e di obbligazioni emesse anche da società private;

f) curare il collocamento di prestiti pubblici, di azioni e di obbligazioni di enti pubblici e società nazionali ed estere e partecipare a sindacati di collocamento nei limiti e ai sensi dell'art. 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

g) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

h) accettare documenti, titoli e valori in deposito, a custodia ed in amministrazione;

i) cedere in locazione cassette di sicurezza;

l) compiere, con l'autorizzazione dell'organo di vigilanza, operazioni non contemplate negli articoli 4, 5 e 6, purchè rispondano ai criteri informatori del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè del presente statuto.

Art. 7. — Il capitale della Banca è di lire 60 miliardi.

Esso può essere aumentato da eventuali altri conferimenti sia da nuovi partecipanti che da quelli attuali.

L'accettazione di altri conferimenti da parte del consiglio di amministrazione è subordinata all'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Art. 8, quarto comma. — Trascorsi quindici giorni dai termini fissati dal consiglio di amministrazione, il partecipante che non avesse effettuato il versamento sarà, mediante lettera raccomandata, invitato dalla direzione generale a pagare entro quindici giorni il capitale e gli interessi nella misura del 6 per cento annuo per ogni giorno di ritardo. Trascorso inutilmente anche questo secondo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto e quanto fosse stato versato all'atto della sottoscrizione sarà devoluto al fondo di riserva.

Art. 10. — Il consiglio di amministrazione è composto di due membri di diritto, il presidente ed il direttore generale e di diciotto membri dei quali:

due designati dal Ministro per il tesoro;

uno designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

uno designato dal Ministro per il commercio estero;

uno designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

uno designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

due membri, uno in rappresentanza delle categorie produttrici ed uno delle classi lavoratrici, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

due persone esperte in materia finanziaria e industriale designate dal Ministro per il tesoro;

un membro in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

uno in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

uno in rappresentanza dell'Opera nazionale per i combattenti;

uno in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

un rappresentante per ciascuno dei partecipanti, che non siano già rappresentati in seno al consiglio ai sensi del presente articolo, la cui quota di partecipazione al capitale della Banca non sia inferiore a 100 milioni di lire;

uno in rappresentanza di tutti gli altri partecipanti, la cui quota di partecipazione al capitale della Banca sia inferiore al limite anzidetto, da designarsi con le modalità di cui all'art. 12 e seguenti.

Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno un vice presidente.

Art. 11. — Il presidente del consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.

Gli altri membri, escluso il direttore generale, durano in carica quattro anni e si rinnovano per metà ogni biennio.

Il presidente e gli altri membri, escluso il direttore generale, continuano a rimanere in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati ed occorrendo fino a che entrano in carica i loro successori.

Tutti i componenti del consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

Le dimissioni dei componenti il consiglio non hanno effetto se non sono accettate con provvedimento del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificazione può essere motivo di decadenza dalla carica, da dichiararsi con decreto del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, su richiesta del presidente.

Quando nel corso del quadriennio, per qualsiasi motivo, si verifichi nel consiglio una vacanza, il presidente provoca la nomina del nuovo consigliere il quale rimane in carica fino alla scadenza del quadriennio del consigliere che sostituisce.

Art. 12. — La designazione del consigliere di amministrazione da nominare in rappresentanza dei partecipanti ai sensi dell'art. 10 viene fatta in apposita assemblea, che è convocata dal presidente e nella quale hanno diritto di voto, agli effetti della stessa designazione, soltanto quei partecipanti al capitale della Banca e della sezione autonoma di credito fondiario che non siano già direttamente rappresentati in seno al consiglio di amministrazione a norma dell'art. 10.

Nella stessa assemblea sono designati, ai sensi dell'art. 34 del presente statuto, anche i due sindaci effettivi e il sindaco supplente, rappresentanti dei partecipanti.

Agli effetti di tale designazione, tutti i partecipanti hanno diritto di voto.

Art. 14, primo comma. — I partecipanti prendono parte alla assemblea per mezzo dei loro legali rappresentanti o per mezzo di membri del rispettivo consiglio di amministrazione o di funzionari, purchè muniti di delega.

Art. 17, terzo comma. — Copia dei verbali delle sedute del consiglio di amministrazione deve essere rimessa entro dieci giorni all'organo di vigilanza.

Art. 18. — Spetta al consiglio di amministrazione:

a) deliberare sul capitale della Banca ai sensi degli articoli 7 e 8 dello statuto;

b) predisporre lo statuto della Banca e promuoverne le eventuali modificazioni;

c) nominare fra i propri componenti il vice presidente e cinque membri del comitato esecutivo della Banca ai sensi del successivo art. 24;

d) provvedere, su proposta del direttore generale, alla nomina di uno o più vice direttori generali, dei direttori e condirettori centrali, nonchè degli altri dirigenti;

e) provvedere, su proposta del direttore generale, al licenziamento dei direttori e condirettori centrali nonchè degli altri dirigenti;

f) deliberare sull'apertura, chiusura, trasferimento e trasformazione di dipendenze e rappresentanze, nonchè sull'incorporazione di altre aziende di credito;

g) deliberare sul bilancio e sulla devoluzione degli utili;

h) approvare il bilancio delle sezioni speciali per il credito alle medie e piccole industrie e per il credito alla cooperazione e determinare in sede di approvazione del bilancio il compenso annuo ai membri del comitato esecutivo e del collegio sindacale delle sezioni stesse;

i) approvare il regolamento dei servizi direttivi centrali e il regolamento amministrativo e tecnico di tutti gli altri servizi della Banca;

l) fissare l'ammontare delle indennità di soggiorno per i consiglieri e per i sindaci effettivi che si rechino fuori della loro residenza per ragioni attinenti alla carica, nonchè delle medaglie di presenza per i consiglieri e per i membri del comitato esecutivo. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte alla approvazione dell'organo di vigilanza;

m) deliberare, quando la spesa superi l'importo di lire 400.000.000, gli acquisti, le permute e le vendite di immobili, nonchè le spese relative a lavori e forniture occorrenti per la costruzione, trasformazione e manutenzione di immobili;

n) deliberare l'assunzione di partecipazioni;

o) stabilire i limiti di competenza del direttore generale, dei direttori e condirettori centrali, degli altri dirigenti addetti alla direzione generale e dei direttori delle filiali per le operazioni attive. Con propria deliberazione il consiglio di amministrazione può autorizzare i predetti ad operare in caso di necessità e di urgenza, oltre i limiti stabiliti, disponendo che delle decisioni adottate sia riferito al più presto all'organo competente, in rapporto ai relativi poteri;

p) stabilire i limiti di competenza del direttore generale, dei vice direttori generali, dei direttori e condirettori centrali, degli altri dirigenti addetti alla direzione generale nonchè dei direttori delle filiali in materia di spese;

q) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali, culturali di importo unitario superiore a L. 10.000.000, salvo la facoltà di conferire deleghe per erogazioni della specie in sede di stanziamento della quota degli utili netti dell'esercizio di cui all'art. 41, lettera *a*);

r) deliberare l'eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili di importo superiore a L. 25.000.000;

s) autorizzare cessioni di crediti, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi agrari o di altra natura, iscritti a favore della Banca, le surrogazioni a favore di terzi, nonchè autorizzare l'accettazione di cessioni di beni *pro soluto*, quando il credito della Banca sia superiore a L. 200.000.000; autorizzare le transazioni che comportino per la Banca una rinuncia o una concessione di importo superiore a L. 50.000.000.

Art. 20. — Il presidente ha la legale rappresentanza della Banca.

La rappresentanza in giudizio spetta inoltre al vice presidente ai sensi dell'art. 21, nonchè al direttore generale e a chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 33.

Il presidente, il direttore generale e coloro che li sostituiscono ai sensi del presente statuto possono, nell'esercizio del suddetto potere di rappresentanza, rilasciare procura speciale a dirigenti e funzionari della Banca e a chiunque altro per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo, giuramenti suppletori e decisori.

Art. 21. — Il vice presidente coadiuva il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il vice presidente ne assume l'ufficio a tutti gli effetti.

Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, lo ufficio del presidente è tenuto a tutti gli effetti dal membro del comitato esecutivo della Banca più anziano di età, presente in Roma.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso.

Art. 22. — Al presidente è conferita una indennità, da corrispondere mensilmente, stabilita con provvedimento del Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

A tutti i membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo spetta un compenso stabilito dal Ministro per il tesoro, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Ai membri non residenti in Roma è corrisposto anche il rimborso delle spese di viaggio escluse quelle per il biglietto ferroviario per coloro che siano provvisti di carta di gratuito percorso sulle ferrovie dello Stato.

Art. 23, primo comma. — Il consiglio di amministrazione nomina fra i dirigenti o funzionari della Banca il segretario del consiglio e il suo sostituto.

Art. 24. — Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente, dal direttore generale e da cinque consiglieri di amministrazione dei quali tre scelti fra quelli designati dal Ministro per il tesoro, da quello per l'industria, il commercio e l'artigianato e da quello per l'agricoltura e le foreste.

I predetti cinque membri sono nominati dal consiglio a norma dell'art. 18, lettera *c*), durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il non intervento a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo produce la decadenza dall'ufficio. Quando nel corso dell'anno si verifichi per qualsiasi ragione una vacanza nel comitato, il presidente convoca il consiglio di amministrazione perchè proceda alla nomina del nuovo membro, che cesserà dalla carica contemporaneamente agli altri membri del comitato esecutivo.

Art. 25. — Per la validità delle adunanze del comitato esecutivo è necessario l'intervento di almeno cinque membri.

Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La disposizione dell'art. 19 è applicabile anche ai membri del comitato esecutivo.

Art. 26. — Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono esercitate dal segretario del consiglio di amministrazione o, in suo assenza, dal suo sostituto.

Il segretario redige il verbale di ciascuna adunanza del comitato esecutivo.

I verbali, firmati dal presidente e dal segretario, sono conservati in volumi rilegati annualmente e tenuti a disposizione degli organi amministrativi, di controllo e di vigilanza.

Art. 27, primo comma. — Ai membri del comitato esecutivo è corrisposta una medaglia di presenza per ogni seduta, nella misura fissata dal consiglio di amministrazione; la relativa deliberazione deve essere sottoposta all'approvazione dell'organo di vigilanza.

Art. 28. — Spetta al comitato esecutivo:

a) deliberare sulle operazioni attive che eccedono la competenza del direttore generale fissata dal consiglio di amministrazione;

b) predisporre, d'intesa con il direttore generale, il bilancio da sottoporsi all'approvazione del consiglio;

c) deliberare, su proposta del direttore generale, in merito alla promozione ed al licenziamento del personale, salvo il disposto delle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 18 e della lettera *f)* dell'art. 32;

d) nominare i rappresentanti della Banca presso enti e società;

e) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di esattoria e tesoreria;

f) autorizzare il tramutamento, il trasferimento e qualunque altra operazione su titoli del debito pubblico;

g) deliberare, quando la spesa non superi l'importo di lire 400.000.000, gli acquisti, le permute e le vendite di immobili, nonchè le spese relative a lavori e forniture occorrenti per la costruzione, trasformazione e manutenzione di immobili;

h) autorizzare le spese che eccedono la competenza del direttore generale;

i) approvare le erogazioni per scopi benefici, assistenziali, culturali per un importo unitario eccedente L. 5.000.000 e fino a L. 10.000.000;

l) deliberare l'eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili eccedenti l'importo di L. 5.000.000 e fino a L. 25.000.000;

m) autorizzare cessione di crediti, deliberare le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi agrari o di altra natura, iscritti a favore della Banca, le surrogazioni a favore di terzi, nonchè autorizzare l'accettazione di cessioni di beni *pro soluto*, quando il credito della Banca sia superiore a L. 5.000.000 e sino a L. 200.000.000; autorizzare le transazioni che comportino per la Banca una rinuncia o una concessione di importo superiore a L. 5.000.000 e sino a L. 50.000.000;

n) deliberare in merito all'alienazione di beni mobili e macchinari di valore unitario superiore a L. 50.000.000.

Il comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere, nei casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sugli argomenti indicati alle lettere *m)*, *q)*, *r)*, *s)* dell'art. 18.

Delle deliberazioni adottate in via d'urgenza il comitato esecutivo dovrà riferire nella prima seduta del consiglio e darne comunicazione all'organo di vigilanza.

Art. 31. — Il consiglio di amministrazione stabilisce la retribuzione nonchè il trattamento normativo, di assistenza, di previdenza e di quiescenza del direttore generale.

Art. 32, secondo comma. — Il direttore generale:

a) è membro di diritto del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ai quali propone tutti i provvedimenti di loro rispettiva competenza, dando esecuzione alle relative deliberazioni;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Banca;

c) autorizza le operazioni attive, nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, trascrivendole in apposito libro da tenersi a disposizione degli organi amministrativi, di controllo e di vigilanza. Detti poteri possono essere delegati dal direttore generale ai vice direttori generali. In caso di necessità ed urgenza autorizza ai sensi dell'art. 18, lettera *o)*, le operazioni attive eccedenti i limiti anzidetti riferendone al comitato esecutivo nella prossima adunanza;

d) autorizza le spese nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

e) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi e le dipendenze della Banca;

f) provvede all'assunzione ed al licenziamento del personale in prova salvo il disposto delle lettere *d)* ed *e)* dell'art. 18;

g) provvede alla destinazione ed al trasferimento del personale di qualsiasi categoria e qualifica; per la destinazione ed il trasferimento dei dirigenti riferisce al comitato esecutivo;

h) prende e, nelle ipotesi previste dagli articoli 18, lettera *e)*, e 28, lettera *c)*, propone provvedimenti disciplinari per il personale. Nei casi di urgenza può ordinare la temporanea sospensione dal servizio del personale di qualsiasi categoria e qualifica, riferendone al comitato esecutivo;

i) conferisce la facoltà di firma al personale indicato negli articoli 42 e 43 con le modalità ivi prescritte;

l) autorizza, in materia di rapporti di lavoro, la transazione e la composizione delle vertenze. I poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati. Ai fini della definizione delle suddette vertenze il direttore generale ed i dirigenti cui egli abbia delegato i relativi poteri possono conferire procura speciale a persone anche estranee alla Banca;

m) autorizza azioni giudiziarie in qualunque grado di giurisdizione con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, autorizza altresì ricorsi in materia tributaria con facoltà di abbandonarli o concordarli. I poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati;

n) approva le erogazioni per scopi benefici, assistenziali, culturali per un importo unitario non eccedente L. 5.000.000;

o) delibera l'eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 5.000.000;

p) autorizza cessioni di crediti, delibera le cancellazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche, di privilegi agrari o di altra natura, iscritti a favore della Banca, nonchè le surrogazioni a favore di terzi, quando il credito della Banca non superi l'importo di L. 5.000.000, o quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano richieste a seguito o subordinatamente alla integrale estinzione del credito, qualunque ne sia l'importo; autorizza l'accettazione di cessione di beni *pro soluto* per crediti non eccedenti L. 5.000.000; autorizza le transazioni che comportino per la Banca una rinuncia o una concessione di importo non superiore a L. 5.000.000;

q) autorizza l'accettazione di cessioni di beni *pro solvendo* e delibera l'adesione a concordati preventivi e fallimentari. I poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati;

r) delibera in merito all'alienazione di beni mobili e macchinari di valore unitario non superiore a L. 50.000.000; i poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati;

s) compie tutte le operazioni e gli atti non riservati ad altri organi della Banca;

t) delibera in ordine all'assunzione di servizi di corrispondenza e di cassa; i poteri anzidetti possono essere delegati dal direttore generale a dirigenti da lui designati;

u) prende in unione con il presidente qualsiasi provvedimento di competenza del comitato esecutivo che abbia carattere di urgenza, esclusi quelli di cui alle lettere *b)*, *c)* e al penultimo comma dell'art. 28 riferendone al comitato stesso nella prima adunanza;

v) esercita ogni altra attribuzione che gli derivi da disposizioni legislative e statutarie, nonchè da regolamenti e deleghe del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo;

z) interviene in rappresentanza della Banca in tutte le assemblee di società od enti, al capitale dei quali la Banca partecipi con espressa facoltà di delegare anche in via generale dirigenti o funzionari.

Art. 33, secondo comma. — In caso di assenza il direttore generale è sostituito a tutti gli effetti, anche quale membro degli organi deliberanti della Banca, dal vice direttore generale avente maggiore anzianità nella nomina, presente in sede e, nell'assenza dei vice direttori generali, dal direttore centrale avente maggiore anzianità nella nomina, presente in sede.

Art. 34, secondo comma. — Due dei sindaci effettivi ed uno supplente sono nominati su designazione dell'assemblea dei partecipanti in base alle norme degli articoli 12 e seguenti.

Art. 39. — Il direttore della filiale, o chi lo sostituisce, ha la rappresentanza della Banca, nelle procedure fallimentari e concorsuali in genere, in quelle per decreto ingiuntivo e di esecuzione mobiliare ed immobiliare, nonchè nelle relative procedure di opposizione ed infine in tutti gli atti giudiziari tendenti a cautelare e conservare i diritti della Banca.

Nei predetti giudizi il direttore della filiale o chi lo sostituisce può rilasciare procure speciali a dirigenti e funzionari della Banca e a chiunque altro per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisori.

Il direttore della filiale o chi lo sostituisce interviene in rappresentanza della Banca in tutte le assemblee delle società od enti, alle quali la Banca abbia a partecipare a qualsiasi titolo, con espressa facoltà di delegare dirigenti o funzionari.

Art. 40. — L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Per la formazione del bilancio la Banca osserverà le disposizioni dell'art. 2424 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio e non meno di un mese prima della convocazione del consiglio di amministrazione che dovrà esaminare il bilancio, il direttore generale deve presentare ai sindaci, per le opportune verifiche, il bilancio stesso.

L'approvazione del bilancio deve essere effettuata nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.

Le perdite di qualsiasi natura accertate nell'esercizio devono essere ammortizzate nell'esercizio stesso. Gli eventuali recuperi devono essere calcolati a beneficio dell'esercizio nel quale saranno in tutto o in parte riscossi.

Art. 41, primo comma. — Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio sono destinati come segue:

al fondo di riserva ordinaria, una quota non inferiore al 30%;

ai partecipanti, in ragione delle quote di partecipazione versate, un dividendo fino al 6%.

Art. 42. — Il presidente, il direttore generale, i vice direttori generali, i direttori e condirettori centrali hanno facoltà di firmare, due di essi congiuntamente, tutti gli atti e gli scritti della direzione generale, di tutte le filiali in Italia e delle filiali e degli uffici di rappresentanza all'estero.

Per la direzione generale hanno facoltà di firmare tutti gli atti e gli scritti di qualsiasi natura le persone di cui al comma precedente od i vice direttori centrali, gli ispettori centrali e gli altri dirigenti addetti alla direzione generale due di essi congiuntamente fra di loro, oppure uno di essi unitamente ad un funzionario addetto alla direzione generale di qualifica non inferiore a vice direttore di 2ª categoria a ciò autorizzato dal direttore generale.

La facoltà di firma ai dirigenti di cui al comma precedente è conferita dal consiglio di amministrazione.

La corrispondenza della direzione generale che non comporti impegni per la Banca di fronte ai terzi e quella di uguale natura fra la direzione generale e le filiali e gli uffici di rappresentanza all'estero, può essere firmata dalle persone e con le modalità di cui ai comma precedenti, oppure da due funzionari addetti alla direzione generale, a ciò autorizzati dal direttore generale, dei quali uno con qualifica non inferiore a condirettore di 1ª categoria e l'altro con qualifica non inferiore a vice direttore di 2ª categoria.

Art. 43, primo e secondo comma. — Salva la facoltà prevista dal primo comma dell'art. 42 tutti gli atti e gli scritti di qualsiasi natura delle filiali in Italia e all'estero debbono essere firmati con firma abbinata, dal direttore, dai dirigenti addetti e dai funzionari della filiale a ciò autorizzati dal direttore generale, con la sola restrizione che i dipendenti aventi la qualifica di funzionario di seconda categoria non possono firmare insieme.

Le persone di cui al comma precedente possono firmare anche unitamente ad una delle persone indicate nel primo comma dell'art. 42.

Art. 44, primo comma. — Per agevolare l'esecuzione delle operazioni, il consiglio di amministrazione può autorizzare la firma singola da parte di dirigenti e di funzionari della direzione generale e delle filiali in Italia e all'estero per gli atti che saranno determinati dal consiglio stesso.

Visto, *Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(2656)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1975.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari dei distretti delle corti di appello di Milano, Torino e di tutte le altre corti di appello della Repubblica, verificatosi — per quanto riguarda il primo degli anzidetti distretti, dal 5 dicembre 1974 al 23 marzo 1975; per il secondo, dal 24 gennaio 1975 al 23 marzo 1975 e, relativamente a tutti gli altri distretti, dal 27 gennaio 1975 al 23 marzo 1975 — per effetto dell'astensione dal lavoro degli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari, i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari anzidetti o a mezzo del personale addettovi, scadenti durante i rispettivi sopra indicati periodi o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: REALE

(2651)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1975.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Monza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Monza nel giorno 4 dicembre 1974, per effetto dell'astensione dal lavoro dei cancellieri e dei coadiutori dattilografi, i termini di decadenza per il compimento di atti presso l'ufficio giudiziario anzidetto o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno 4 dicembre 1974, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1975

Il Ministro: REALE

(2652)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 19 maggio 1973, concernente l'ammissione dei piccoli esercizi cinematografici a fruire del sistema forfettario di cui all'art. 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto, in particolare, l'art. 14, primo comma, del predetto decreto, che prevede la facoltà di stabilire, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurarne l'applicazione;

Visto il proprio decreto in data 19 maggio 1973, con il quale sono state fissate, tra l'altro, le condizioni a cui debbono soddisfare gli esercizi cinematografici per essere ammessi al sistema di accertamento forfettario dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Ravvisata l'opportunità di adeguare ai mutati valori monetari il prezzo massimo praticabile dagli esercenti i cinematografi per essere ammessi al predetto sistema di accertamento forfettario;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale in data 19 maggio 1973, è sostituito dal seguente:

« Gli esercenti i cinematografi siti in comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti ovvero in frazioni o località che non superino tale limite di popolazione e siano distanti almeno km 2, per via ordinaria, dai rispettivi capoluoghi, qualora pratichino per l'ingresso degli spettatori un prezzo massimo di L. 400, comprensivo dei tributi, possono corrispondere l'imposta sugli spettacoli e tributi connessi sulla base d'un imponibile forfettario giornaliero. Tale imponibile sarà determinato dall'ufficio accertatore tenuto conto dei prezzi praticati, del numero degli spettacoli dati e delle presumibili frequenze complessive della giornata ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 marzo 1975

Il Ministro: VISENTINI

(2716)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1975.

Determinazione degli imponibili forfettari medi per l'applicazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso ai circhi equestri e ginnastici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto, in particolare, l'art. 14, primo comma, del predetto decreto presidenziale che prevede la facoltà di stabilire, per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale e di indicare il sistema ed i termini di pagamento dell'imposta con le garanzie e le modalità necessarie per assicurarne l'applicazione;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi di tale facoltà per gli spettacoli dati dai circhi equestri e ginnastici, attività che per la loro natura, per il volume di affari conseguito e per la modesta rilevanza del gettito tributario connesso, possono, nell'ambito del settore spettacolistico, essere considerate di minima importanza;

Decreta:

Art. 1.

Gli esercenti dei circhi equestri e ginnastici possono corrispondere l'imposta sugli spettacoli ed i tributi connessi dovuti sugli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, sulla base di un imponibile forfettario determinato, con riferimento a ciascun ordine di posti, moltiplicando il prezzo netto unitario corrispondente a quello lordo praticato per il biglietto intero per il 35 % dei posti disponibili. La predetta percentuale del 35 % nei giorni festivi è elevata al 50 % per i circhi equestri e ginnastici con oltre 600 posti.

Il totale dei posti disponibili non può risultare inferiore a quello indicato sull'autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo ai sensi dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 2.

La corresponsione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi sulla base dell'imponibile forfettario determinato a norma del precedente art. 1 deve essere riferita: per i circhi fino a 600 posti, a tutti gli spettacoli effettuati nell'anno solare; per i circhi con oltre 600 posti, a tutti gli spettacoli effettuati nel mese solare nell'ambito dello stesso comune.

Fermo restando il disposto di cui al comma precedente, gli esercenti dei circhi equestri e ginnastici che, nel periodo di validità del forfait, intendano apportare variazioni ai prezzi praticati e/o al numero dei posti disponibili per ciascun ordine, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione all'ufficio accertatore il quale provvederà ai conseguenti adeguamenti dell'imponibile.

Art. 3.

Nei casi in cui trovino applicazione le norme del presente decreto è consentita l'ammissione del pubblico anche senza biglietto d'ingresso o con biglietti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare, per l'ingresso degli spettatori, biglietti assunti in carico ai sensi del successivo art. 7 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 640.

Resta comunque fermo l'obbligo della compilazione della distinta d'incasso, nel cui quadro *B* dovrà essere riportato il conteggio per la determinazione dell'imponibile fissato dall'ufficio accertatore, nonchè l'ammontare delle imposte liquidate.

Art. 4.

Per il pagamento dell'imposta liquidata a norma del presente decreto restano ferme le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 marzo 1975

Il Ministro: VISENTINI

(2717)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa agricola «La Malvitana», in Malvito

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 14 marzo 1975, i poteri conferiti al dott. Franco Folino, commissario governativo della società cooperativa agricola «La Malvitana», in Malvito (Cosenza) sono stati prorogati fino al 30 giugno 1975.

(2615)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 101, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 18 marzo 1973 dalla professoressa Zito Rosaria nata Daniele, per l'annullamento della decisione ministeriale 12 settembre 1972, che rigettava il ricorso gerarchico proposto avverso la qualifica di «sufficiente» attribuitale dal preside della scuola media «G. Pascoli» per l'anno scolastico 1969-70.

(2176)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 98, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 16 novembre 1970 dai professori Fiocco Rosa nata Perini e Iantaffi Angelo, avverso il decreto ministeriale 25 settembre 1969 per la parte relativa alla valutazione in ragione della metà del servizio prestato nel gruppo *C* e alla conseguente anzianità di inquadramento nel ruolo *B*, in base alla legge 28 marzo 1968, n. 340.

(2177)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974, registro n. 92 Istruzione, foglio n. 103, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 17 febbraio 1970 dal prof. Andreoni Auto, avverso il decreto ministeriale 30 settembre 1965 con il quale è stato riconosciuto per metà il servizio di ruolo prestato dall'interessato, in qualità di insegnante tecnico-pratico nelle soppresse scuole di avviamento professionale.

(2179)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni alla deliberazione A.I.M.A. del 3 gennaio 1975 concernente l'affidamento dei servizi relativi all'attuazione dell'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano mediante acquisto dei prodotti a far data dal 1° gennaio 1975.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 3 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari;

Visti i regolamenti (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, numero 971/68 del 15 luglio 1968, n. 1107/68 del 27 luglio 1968 e rispettive successive modifiche, da ultimo apportate con regolamenti (CEE) n. 473/75 del 27 febbraio 1975 e n. 699/75 in corso di pubblicazione, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sui formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 18 gennaio 1974, recante norme per l'attuazione dell'intervento sul mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Visto il regolamento (CEE) n. 475/75 del 27 febbraio 1975 relativo al tasso di conversione da applicare, nel settore agricolo, per la lira italiana;

Visto il regolamento (CEE) n. 469/75 del 27 febbraio 1975 con il quale si stabiliscono i prezzi di acquisto validi, a decorrere dal 3 marzo 1975, per i formaggi grana padano e parmigiano reggiano per la campagna 1975-76, il cui inizio viene anticipato alla data predetta, a termini del regolamento (CEE) numero 466/75 del 27 febbraio 1975;

Vista la delibera A.I.M.A. 3 gennaio 1975 con annesso atto disciplinare, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 gennaio 1975, n. 29, relativa all'espletamento delle operazioni di intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano di produzione della campagna 1974-75;

Ritenuta la necessità di provvedere all'adeguamento delle condizioni contenute nella citata delibera A.I.M.A. ed annesso atto disciplinare in relazione alle modificazioni recate dai citati regolamenti comunitari sopravvenuti;

Considerato che il consorzio per la tutela del formaggio grana padano «Padangrana» ha comunicato che non è stata disposta in tempo utile la timbratura giornaliera delle singole forme del formaggio grana padano fuori sale di età compresa fra i 30 ed i 60 giorni, né risultano presentate richieste in tal senso dai caseifici produttori, per cui tale tipo di formaggio, eventualmente fabbricato in data successiva al 3 marzo 1975, risulterebbe prodotto nella campagna 1975-76 e pertanto non acquistabile a termini della delibera A.I.M.A. 3 gennaio 1975, la cui operatività è conseguentemente da limitarsi agli acquisti di formaggio grana padano e parmigiano reggiano di età minima di 6 mesi;

Nell'adunanza del 7 marzo 1975;

Ha deliberato:

1. — Il testo dell'art. 2 del disciplinare annesso alla delibera A.I.M.A. 3 gennaio 1975, è sostituito dal seguente:

Possono formare oggetto di vendita i seguenti formaggi aventi i requisiti e le caratteristiche di cui al successivo art. 3:

a) formaggio grana padano offerto all'intervento fino al 15 maggio 1975, in partite di età minima di 6 mesi, fabbricato nel periodo dal 1° aprile all'11 novembre 1974;

b) formaggio parmigiano reggiano offerto all'intervento fino al 15 maggio 1975, in partite di età minima di 6 mesi, fabbricato nel periodo dal 1° aprile all'11 novembre 1974.

Le operazioni di acquisto sono effettuate presso i centri di intervento da ubicarsi, per il formaggio grana padano, nelle province di Cuneo, Mantova, Cremona, Brescia, Milano, Piacenza, Trento, Verona e Vicenza e, per il parmigiano reggiano, nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna e Mantova.

2. — Il testo dell'art. 3 del disciplinare annesso alla delibera A.I.M.A. 3 gennaio 1975 è sostituito dal seguente:

I formaggi offerti all'intervento devono:

a) presentare il marchio di origine e risultare prodotti dai caseifici associati al consorzio per la tutela del formaggio grana padano, Padangrana, e al consorzio del formaggio parmigiano reggiano, purchè i caseifici stessi tengano una contabilità, secondo le norme prescritte dal decreto ministeriale 31 dicembre 1973, dalla quale risulti chiaramente la quantità espressa in quintali, di latte ritirato e di latte destinato alla produzione di formaggio grana padano e di formaggio parmigiano reggiano, nonchè le quantità, espresse in numero di forme, di formaggio prodotto e di formaggio venduto;

b) presentare, ad un primo controllo effettuato al momento della consegna del prodotto:

i requisiti stabiliti all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269;

i requisiti di formaggi appartenenti alle categorie « scelti », « 0 » e « 1 » secondo gli usi e le consuetudini in vigore;

c) presentare ad un secondo controllo, da eseguirsi, per per il grana padano di età minima di sei mesi, tra il 1° aprile ed il 15 giugno 1975, e, per il parmigiano reggiano di età minima di sei mesi, tra il 15 settembre ed il 15 novembre 1975, i requisiti della categoria: « scelto », « 0 » e/o « 1 ». La quantità di prodotto accettata non deve risultare inferiore a 100 forme per il grana padano ed a 50 forme per il parmigiano reggiano costituita, almeno per l'85 %, da formaggio « scelto » e, per il restante 15 %, da formaggio di qualità « 0 » e/o « 1 ».

3. — All'art. 4 dell'atto disciplinare annesso alla delibera A.I.M.A. 3 gennaio 1975:

al secondo comma, primo alinea, è soppressa la frase « e, se si tratta di grana padano fuori sale, che il caseificio produttore trasforma soltanto il latte della sua normale zona di raccolta »;

allo stesso secondo comma è aggiunto un terzo alinea con la dizione seguente: « un impegno dell'offerente ad accettare qualsiasi modifica adottata dalla CEE per quanto attiene alle modalità dell'intervento, in particolare in merito ad eventuali variazioni dei periodi stabiliti per l'effettuazione del secondo controllo di qualità di cui alla lettera *c)* del precedente art. 3 ».

4. — All'art. 5 dell'atto disciplinare annesso alla delibera A.I.M.A. 3 gennaio 1975 sono soppressi i comma quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo.

5. — All'art. 6 dell'atto disciplinare annesso alla delibera A.I.M.A. 3 gennaio 1975:

il termine « partite di età media » al primo comma è sostituito con il termine « partite di età minima »;

sono soppressi i comma terzo e ottavo;

il termine « e le ricevute provvisorie » all'ultimo comma è soppresso.

Roma, addì 7 marzo 1975

Il Ministro-presidente: MARCORA

(2685)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 28 marzo 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	632,05	632,05	631,96	632,05	631,70	632,05	632 —	632,05	632,05	632 —
Dollaro canadese	629,80	629,80	630,25	629,80	630,30	629,75	631 —	629,80	629,80	629,80
Franco svizzero . .	248,90	248,90	250,24	248,90	249,95	248,85	249 —	248,90	248,90	248,80
Corona danese .	116,35	116,35	116,35	116,35	116,22	116,30	117,50	116,35	116,35	116,30
Corona norvegese . . .	128,50	128,50	128,40	128,50	128,72	128,45	129,50	128,50	128,50	128,50
Corona svedese .	161,18	161,18	160,40	161,18	160,35	161,15	162 —	161,18	161,18	161,15
Fiorino olandese	264,10	264,10	264,20	264,10	263,51	264,08	264,30	264,10	264,10	264 —
Franco belga	18,19	18,19	18,24	18,19	18,207	18,20	18,2775	18,19	18,19	18,19
Franco francese .	150,39	150,39	150,40	150,39	149,54	150,40	149,75	150,39	150,39	150,38
Lira sterlina	1520,75	1520,75	1523 —	1520,75	1521,13	1520,70	1523 —	1520,75	1520,75	1520,75
Marco germanico . .	268,70	268,70	268,30	268,70	269,44	268,65	269,85	268,70	268,70	268,70
Scellino austriaco . .	37,865	37,865	38 —	37,865	38,02	37,85	37,90	37,865	37,86	37,85
Escudo portoghese .	26 —	26 —	26,05	26 —	25,99	26 —	26,20	26 —	26 —	26 —
Peseta spagnola . .	11,293	11,293	11,29	11,293	11,26	11,30	11,30	11,293	11,29	11,29
Yen giapponese . .	2,171	2,171	2,18	2,171	2,17	2,16	2,17	2,171	2,17	2,17

Media dei titoli del 28 marzo 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	97,500
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione) .	88,125
» 5 % (Ricostruzione)	97,700
» 5 % (Riforma fondiaria) .	93,775
» 5 % (Città di Trieste)	92,725
» 5 % (Beni esteri)	90,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,075
» 5,50 % » » 1968-83	80,775
» 5,50 % » » 1969-84	82,150
» 6 % » » 1970-85	84,825
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	84,200
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	100,75
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	98,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	91,150
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	86,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	87,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	84,950
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,550
» poliennali 7 % 1978	95,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 marzo 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	632,025
Dollaro canadese .	630,40
Franco svizzero	248,95
Corona danese	116,925
Corona norvegese .	129 —
Corona svedese	161,59
Fiorino olandese . .	264,20
Franco belga . .	18,234
Franco francese	150,07
Lira sterlina .	1521,875
Marco germanico .	269,275
Scellino austriaco .	37,882
Escudo portoghese	26,10
Peseta spagnola	11,296
Yen giapponese	2,17

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili, dall'8 luglio 1974 al 1° settembre 1974, in aggiunta al dazio, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 805/68 (settore carni bovine), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1740/74, n. 1805/74, n. 1874/74, n. 1954/74, n. 1955/74, n. 2047/74, n. 2100/74, n. 2159/74 e n. 2201/74.

(in lire italiane per quintale)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'8 luglio 1974 al 21 luglio 1974		dal 22 luglio 1974 al 4 agosto 1974		dal 5 agosto 1974 al 1° settembre 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso vivo					
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:						
		A. delle specie domestiche:						
		II. altri:						
	01.02-131 01.02-135	a. vitelli e vitelle	19.978,72	19.978,72	24.334,38	24.334,38	24.334,38	24.334,38
		b. non nominati:						
	01.02-210	1. vacche destinate alla macellazione immediata, la cui carne è destinata alla trasformazione (*a*)	19.978,72	—	24.334,38	—	24.334,38	—
		2. altri:						
	01.02-311 01.02-315	aa. non aventi ancora alcun dente da adulto e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 450 kg per i maschi, uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 420 kg per le femmine (*b*)	—	19.978,72	—	24.334,38	—	24.334,38
	01.02-331 01.02-335 01.02-351 01.02-355 01.02-370 01.02-391 01.02-395	bb. non nominati	19.978,72	19.978,72	24.334,38	24.334,38	24.334,38	24.334,38
			Peso netto					
02.01		Carni e frattaglie commestibili degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:						
		A. carni:						
		II. della specie bovina:						
		a. domestica:						
		1. fresche o refrigerate:						
		aa. di vitello, presentate in:						
	02.01-030	alfa. carcasse e mezzene . . .	37.959,57	37.959,57	46.235,32	46.235,32	46.235,32	46.235,32
	02.01-040	beta. busti e quarti anteriori .	30.367,51	30.367,51	36.988,58	36.988,58	36.988,58	36.988,58
	02.01-050	gamma. selle e quarti posteriori	45.551,62	45.551,62	55.482,07	55.482,07	55.482,07	55.482,07

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'8 luglio 1974 al 21 luglio 1974		dal 22 luglio 1974 al 4 agosto 1974		dal 5 agosto 1974 al 1° settembre 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto					
02.01 (*segue*)		bb. di bovini adulti presentate in:						
		alfa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati:						
	02.01-071	a'. carcasse aventi un peso uguale o superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 270 kg e mezzene o quarti detti compensati aventi un peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 135 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	37.959,57	—	46.235,32	—	46.235,32
	02.01-075	b'. altri	37.959,57	37.959,57	46.235,32	46.235,32	46.235,32	46.235,32
		beta. quarti anteriori:						
	02.01-091	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	30.367,51	—	36.988,58	—	36.983,58
	02.01-095	b'. altri . .	30.367,51	30.367,51	36.988,58	36.988,58	36.988,58	36.988,58
		gamma. quarti posteriori:						
	02.01-111	a'. aventi un peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 68 kg, o aventi un peso uguale o superiore a 38 kg e inferiore o uguale a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola », che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (*b*)	—	45.551,62	—	55.482,07	—	55.482,07
	02.01-115	b'. altri	45.551,62	45.551,62	55.482,07	55.482,07	55.482,07	55.432,07
		cc. altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti:						
	02.01-130	alfa. pezzi non disossati . . .	56.939,35	56.939,35	69.352,98	69.352,98	69.352,98	69.352,98
	02.01-150	beta. pezzi disossati	65.130,91	65.130,91	79.330,24	79.330,24	79.330,24	79.330,24
		2. congelate:						
	02.01-160	aa. carcasse, mezzene e quarti detti compensati	31.032,52	31.032,52	34.911,59	34.911,59	37.314,59	37.314,59

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'8 luglio 1974 al 21 luglio 1974		dal 22 luglio 1974 al 4 agosto 1974		dal 5 agosto 1974 al 1° settembre 1974	
			Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi	Austria Svezia Svizzera	Altri Paesi terzi
			Peso netto					
02.01 (*segue*)	02.01-180	bb. quarti anteriori	24.826,02	24.826,02	27.929,27	27.929,27	29.851,67	29.851,67
	02.01-190	cc. quarti posteriori	38.790,47	38.790,47	43.639,28	43.639,28	46.643,03	46.643,03
		dd. altri pezzi:						
	02.01-220	alfa. non disossati	46.549,14	46.549,14	52.367,78	52.367,78	55.972,28	55.972,28
		beta. disossati:						
	02.01-240	a'. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti compensati, presentati in due blocchi di congelazione, contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, il quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	38.790,47	38.790,47	43.639,28	43.639,28	46.643,03	46.643,03
	02.01-250	b'. tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti « crops », « chuck and blade » e « brisket » (*c*)	38.790,47	38.790,47	43.639,28	43.639,28	46.643,03	46.643,03
	02.01-270	c'. altri	53.375,79	53.375,79	60.047,77	60.047,77	64.180,93	64.180,93
02.06		Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:						
		C. altre:						
		I. della specie bovina domestica:						
		a carni:						
	02.06-920	1. non disossate	56.939,35	56.939,35	69.352,98	69.352,98	69.352,98	69.352,98
	02.06-940	2. disossate	65.130,91	65.130,91	79.330,24	79.330,24	79.330,24	79.330,24

(*a*) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dal Ministero delle finanze nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(*b*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera *c*), dell'allegato I all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

(*c*) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione di un certificato rilasciato conformemente alle condizioni stabilite dalle autorità competenti delle Comunità europee.

(*d*) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'art. 14 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è sospeso totalmente o parzialmente in conformità di tali disposizioni, fermo restando quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1063/74.

(2102)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Cropalati

Con decreto del presidente della regione 26 agosto 1974, n. 900, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 25 luglio 1974, n. 337, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di Cropalati (Cosenza), adottato dal comune stesso con atto consiliare 7 luglio 1972, n. 3.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(2539)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Castelmaggiore

Con delibera della giunta regionale 31 gennaio 1975, n. 113, (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna nella seduta del 25 febbraio 1975, con atto prot. n. 812/914) è stato approvato il piano dell'edilizia economica e popolare del comune di Castelmaggiore (Bologna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 10 aprile 1974, n. 68.

A tale delibera è stata data esecuzione con decreto 11 marzo 1975, n. 200, a firma dell'assessore all'assetto del territorio, all'edilizia ed ai trasporti.

Copia di tale delibera, del decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2502)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVIII).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 27 ottobre 1973, n. 674;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728;

Vista la legge 29 novembre 1973, n. 809;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 1974, con il quale è stato stabilito, ai sensi dello art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il numero dei posti da mettere a concorso nei singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili e degli operai dello Stato per l'anno 1974;

Accertato che nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVIII) sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 e degli articoli 8, 27 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero del diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso).

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370 ed all'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, non possono partecipare al concorso i mutilati ed invalidi per qualsiasi causa che abbiano lesioni o infermità maggiori di quelle previste nella settima e ottava categoria dell'allegato *A* alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 32, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati alla accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente e da altri quattro membri, scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per le materie speciali.

Art. 9.

Programma - Votazione

L'esame consterà di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi alla prova pratica ed al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova pratica ed il colloquio non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica ed al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto conseguito nella prova pratica e di quello ottenuto nel colloquio.

Art. 10.

Diario degli esami

La prova scritta avrà luogo il giorno 2 novembre 1975, alle ore otto, presso le seguenti sedi:

1) a Torino, per i candidati del Piemonte e della Valle d'Aosta;
2) a Genova, per i candidati della Liguria;
3) a Milano, per i candidati della Lombardia;
4) a Trento, per i candidati del Trentino-Alto Adige;
5) a Venezia, per i candidati del Veneto;
6) a Trieste, per i candidati del Friuli-Venezia Giulia;
7) a Bologna, per i candidati dell'Emilia-Romagna;
8) a Firenze, per i candidati della Toscana;
9) a Macerata, per i candidati delle Marche e dell'Umbria;
10) a Roma, per i candidati del Lazio;
11) a Pescara, per i candidati degli Abruzzi e del Molise;
12) a Napoli, per i candidati della Campania;
13) a Bari, per i candidati della Puglia e della Basilicata;
14) a Reggio Calabria, per i candidati della Calabria;
15) a Palermo, per i candidati della Sicilia;
16) a Cagliari, per i candidati della Sardegna.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8, del giorno sopra indicato presso le suddette sedi per sostenere la prova scritta, nell'intesa che l'ammissione alla prova stessa ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

Almeno dieci giorni prima di quello (2 novembre 1975) fissato per detta prova scritta, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito manifesto indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne visione diretta. Detto manifesto sostituisce, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica ed al colloquio, riceveranno comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

L'avviso per la presentazione alla prova pratica ed al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento munito di fotografia che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica ed il colloquio, debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle predette prove, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto la suddetta prova.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) *le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle* (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) *i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con* esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati, redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati alla accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva di posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del suddetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare un certificato sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite massimo di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio con la qualifica di assistente e disegnatore e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima: certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata, in bollo, dall'amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 13.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di assistente e disegnatore.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale del personale, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 21 febbraio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1975
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* 204

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta:

Composizione di cultura generale.

Prova pratica:

Disegni di edifici (piante, sezioni, prospetti) e disegni relativi a rilievi topografici.

Colloquio:

a) Matematica: le quattro operazioni con numeri interi, decimali e frazionari. Potenze. Proporzioni. Calcoli percentuali. Radice quadrata. Operazioni sui numeri relativi, calcolo letterale, equazioni di primo grado ad una incognita. Rette; semirette, segmenti ed angoli, poligoni e loro proprietà con particolare riguardo ai triangoli. Circonferenza e cerchio. Teorema di Pitagora. Misure della superficie delle figure poligonali e del cerchio. Misure della superficie e del volume del parallelepipedo, prisma, cilindro, cono e sfera, tronco di cono e tronco di piramide;

b) Nozioni sui materiali da costruzione, naturali ed artificiali; loro impiego;

c) Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno ed in ferro;

d) Nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

e) Diritti e doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici.

Il Ministro: ORLANDO

ALLEGATO *B*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (1)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sessanta posti di assistente e disegnatore in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XVIII) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . in data . . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . . . . (5);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . . dal . . . . al . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . .

Firma . . . . (7)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non avere prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N. B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(2445)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle armi riservato agli ufficiali di complemento.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1973, registro n. 21 Difesa, foglio n. 53, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1974, registro n. 13 Difesa, foglio n. 366, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, con il quale il colonnello a. s.p.e. Mantovani Alfonso è stato nominato membro effettivo della predetta commissione in sostituzione di altro membro resosi indisponibile;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per il reclutamento di ottanta sottotenenti in s.p.e. nel ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, riservato agli ufficiali di complemento delle predette armi, indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1973, citato nelle premesse:

1. s. ten. g. Notaro Stefano, nato l'11 agosto 1949 . . . . punti 28,000
2. s. ten. g. Luisotto Bruno, nato il 23 luglio 1951 . . . . » 27,683
3. s. ten. f. Fiorucci Furio, nato il 3 aprile 1950 . . . . » 27,600
4. s. ten. a. Campus Raffaele, nato il 26 marzo 1944 . . . . » 27,566
5. s. ten. f. Marconi Dino, nato il 14 marzo 1951 . . . . » 27,500
6. s. ten. f. Frascaroli Gian Piero, nato il 6 novembre 1951 . . . . » 27,416
7. s. ten. a. Testa Claudio, nato il 24 febbraio 1951 . . . . » 27,416
8. s. ten. g. Del Medico Paolo, nato il 19 gennaio 1952 . . . . » 27,400
9. s. ten. f. Vajente Bruno, nato il 27 febbraio 1949 . . . . » 27,333

10. s. ten. g. Righi Gianni, nato il 26 marzo 1951 . . . . punti 27,150
11. s. ten. a. Imbrioscia Francesco Paolo, nato il 2 aprile 1948 . . . . » 27,016
12. ten. f. Ragni Giorgio, nato il 27 gennaio 1949 . . . . » 26,983
13. s. ten. f. Passante Alessandro, nato il 18 luglio 1947 . . . . » 26,916
14. s. ten. c. Senese Salvatore, nato il 19 gennaio 1950 . . . . » 26,900
15. s. ten. f. D'Alfonsi Alberto, nato l'8 gennaio 1949 . . . . » 26,866
16. s. ten. f. Zillo Massimo, nato il 16 settembre 1949 . . . . » 26,866
17. s. ten. f. Gallo Aldo Tommaso, nato il 23 luglio 1949 . . . . » 26,766
18. ten. f. Pangaro Maurizio, nato il 18 settembre 1948 . . . . » 26,766
19. s. ten. f. Scarcella Domenico, nato l'11 dicembre 1949 . . . . » 26,766
20. s. ten. c. D'Inzeo Giancarlo, nato l'11 giugno 1951 . . . . » 26,750
21. ten. g. Fioretti Giacomo, nato il 9 dicembre 1948 . . . . » 26,750
22. s. ten. f. Greco Antonino, nato il 27 gennaio 1949 . . . . » 26,733
23. s. ten. g. De Santis Leo, nato il 10 agosto 1950 . . . . » 26,700
24. s. ten. a. Aracu Antonio, nato il 14 dicembre 1949 . . . . » 26,650
25. s. ten. a. Palmas Luigi, nato il 5 aprile 1950 » 26,616
26. s. ten. a. Lucidi Ernesto, nato il 31 agosto 1947 . . . . » 26,566
27. s. ten. f. Sabella Aurelio, nato il 19 gennaio 1947 . . . . » 26,566
28. s. ten. f. Milillo Domenico, nato il 21 maggio 1949 . . . . » 26,516
29. s. ten. f. Quarta Bartolo, nato il 16 febbraio 1951 . . . . » 26,516
30. s. ten. f. Maina Giorgio, nato il 24 aprile 1948 . . . . » 26,500
31. s. ten. g. D'Agostino Edilberto, nato il 27 settembre 1949 . . . . » 26,483
32. s. ten. a. David Maurizio, nato il 13 marzo 1949 . . . . » 26,466
33. s. ten. f. Felli Silvestro, nato l'8 dicembre 1951 . . . . » 26,450
34. ten. c. Federici Donato, nato il 13 marzo 1949 . . . . » 26,416
35. ten. f. Gallo Vincenzo, nato l'11 giugno 1948 » 26,316
36. ten. c. Capone Marcello, nato il 21 aprile 1946 . . . . » 26,300
37. s. ten. g. Testini Sergio, nato il 13 agosto 1951 . . . . » 26,283
38. s. ten. g. Resta Filippo, nato l'8 giugno 1950 . . . . » 26,266
39. s. ten. a. Rossi Franco, nato il 3 marzo 1949 . . . . » 26,250
40. ten. f. Trovato Sebastiano, nato il 5 giugno 1950 . . . . » 26,250
41. ten. f. Boro Enzo, nato il 16 luglio 1949 » 26,216
42. s. ten. c. Mariotti Maurizio, nato il 31 agosto 1948 . . . . » 26,200
43. ten. g. Ciccone Giuseppe, nato il 12 agosto 1947 . . . . » 26,183
44. s. ten. a. Mazzolini Rodolfo, nato il 10 settembre 1951 . . . . » 26,150
45. s. ten. g. Salerno Mario, nato il 17 dicembre 1950 . . . . » 26,133
46. s. ten. c. Marino Salvatore, nato il 1° maggio 1946 . . . . » 26,116
47. ten. f. Venuti Ilio, nato il 29 settembre 1948 » 26,116
48. s. ten. f. Lacanale Michele, nato il 2 febbraio 1947 . . . . » 26,100
49. ten. a. Naccari Roberto, nato il 24 gennaio 1947 . . . . » 26,083
50. s. ten. f. Capparelli Sergio, nato il 22 settembre 1949 . . . . » 26,050
51. s. ten. f. Spirito Giuseppe, nato il 21 maggio 1949 . . . . » 26,050
52. s. ten. a. D'Alessandris Guido, nato il 18 dicembre 1947 . . . . » 26,033
53. s. ten. f. Abbate Giancarlo, nato il 13 giugno 1948 . . . . punti 26,000
54. ten. a. Caruccio Gaetano, nato il 21 gennaio 1943 . . . . » 26,000
55. ten. f. Coluccia Pasquale, nato il 29 novembre 1948 . . . . » 26,000
56. s. ten. f. Faleschini Carlo, nato il 23 febbraio 1946 . . . . » 25,983
57. s. ten. f. Gueli Giovanni, nato il 18 gennaio 1950 . . . . » 25,983
58. ten. f. Scalese Rosario, nato il 3 settembre 1943 . . . . » 25,983
59. ten. g. Giannone Gioacchino, nato il 29 aprile 1946 . . . . » 25,966
60. s. ten. f. Tesoro Alfonso, nato il 14 giugno 1947 . . . . » 25,950
61. s. ten. g. Cangiullo Francesco, nato il 23 novembre 1950 . . . . » 25,850
62. ten. f. Frezzini Angelo, nato il 21 settembre 1945 . . . . » 25,800
63. s. ten. f. Musio Giuseppe, nato il 13 marzo 1946 . . . . » 25,800
64. s. ten. f. Braghieri Maurizio, nato il 26 luglio 1946 . . . . » 25,783
65. s. ten. a. Bergodi Gianfranco, nato il 14 luglio 1949 . . . . » 25,766
66. s. ten. f. Marotta Vincenzo, nato il 13 marzo 1949 . . . . » 25,766
67. ten. f. Stella Pasquale, nato il 15 giugno 1945 . . . . » 25,766
68. ten. f. Di Pinto Nicola, nato il 24 aprile 1942 » 25,750
69. ten. f. Lombardi Donato, nato il 15 ottobre 1948 . . . . » 25,750
70. ten. g. Bancale Giuseppe, nato il 14 maggio 1947 . . . . » 25,700
71. ten. g. Giampietro Antonio, nato il 19 settembre 1943 . . . . » 25,700
72. s. ten. g. De Santis Luigi, nato il 9 giugno 1952 . . . . » 25,600
73. s. ten. f. Caravello Salvatore, nato il 4 marzo 1948 . . . . » 25,533
74. ten. f. Angellotti Paolo, nato il 21 marzo 1947 . . . . » 25,516
75. s. ten. f. Bustreo Antonio, nato il 18 novembre 1951 . . . . » 25,516
76. s. ten. f. Salucci Roberto, nato il 2 settembre 1948 . . . . » 25,516
77. ten. f. Cigna Ferdinando, nato il 25 maggio 1947 . . . . » 25,483
78. s. ten. f. Stefanelli Silvano, nato il 9 giugno 1948 . . . . » 25,416
79. s. ten. g. Ferraccioli Lorenzo, nato il 15 febbraio 1948 . . . . » 25,400
80. ten. f. Giovannini Mario, nato il 2 settembre 1942 . . . . » 25,400
81. s. ten. f. Lasaponara Pietro, nato il 19 novembre 1950 . . . . » 25,383
82. ten. f. Marcantonio Salvatore, nato il 28 giugno 1943 . . . . » 25,333
83. ten. f. Zuccaro Renato, nato il 6 giugno 1946 . . . . » 25,333
84. s. ten. f. Brugaletta Emanuele, nato il 28 marzo 1947 . . . . » 25,300
85. s. ten. g. Orieti Adriano, nato il 31 maggio 1950 . . . . » 25,166
86. s. ten. f. Alois Leopoldo, nato il 7 gennaio 1947 . . . . » 25,116
87. ten. f. Tangorra Carlo, nato il 23 ottobre 1949 . . . . » 24,983
88. s. ten. g. Ferraro Francesco, nato il 2 aprile 1944 . . . . » 24,950
89. s. ten. a. Menossi Piergiorgio, nato il 22 aprile 1947 . . . . » 24,950
90. s. ten. f. Marletta Sebastiano, nato il 27 agosto 1947 . . . . » 24,850
91. s. ten. a. Paolillo Roberto, nato il 24 febbraio 1946 . . . . » 24,833
92. s. ten. f. Esposito Vingiano Alessandro, nato il 21 aprile 1947 . . . . » 24,800
93. s. ten. f. Anfosso Antonio, nato il 29 aprile 1950 . . . . » 24,750

94. s. ten. f. Ricci Nicola, nato il 29 aprile 1950 punti 24,566
95. s. ten. f. Cogoni Salvatore, nato il 30 gennaio 1946 » 24,350
96. ten. g. Boccamazzo Donato, nato il 17 dicembre 1948 » 24,333
97. s. ten. a. Rener Roberto, nato l'8 agosto 1946 » 24,133

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

1. s. ten. g. Notaro Stefano . . . punti 28,000
2. s. ten. g. Luisotto Bruno . . . » 27,683
3. s. ten. f. Fiorucci Furio . . » 27,600
4. s. ten. a. Campus Raffaele . . » 27,566
5. s. ten. f. Marconi Dino . » 27,500
6. s. ten. a. Testa Claudio (nato il 24 febbraio 1951) . . » 27,416
7. s. ten. f. Frascaroli Gian Piero (nato il 6 novembre 1951) » 27,416
8. s. ten. g. Del Medico Paolo . » 27,400
9. s. ten. f. Vajente Bruno . . . » 27,333
10. s. ten. g. Righi Gianni . » 27,150
11. s. ten. a. Imbrioscia Francesco Paolo . » 27,016
12. ten. f. Ragni Giorgio » 26,983
13. s. ten. f. Passante Alessandro » 26,916
14. s. ten. c. Senese Salvatore » 26,900
15. s. ten. f. D'Alfonsi Alberto (nato l'8 gennaio 1949) . » 26,866
16. s. ten. f. Zillo Massimo (nato il 16 settembre 1949) » 26,866
17. ten. f. Pangaro Maurizio (nato il 18 settembre 1948) . . » 26,766
18. s. ten. f. Gallo Aldo Tommaso (nato il 23 luglio 1949) . » 26,766
19. s. ten. f. Scarcella Domenico (nato l'11 dicembre 1949) » 26,766
20. ten. g. Fioretti Giacomo (nato il 9 dicembre 1948) . » 26,750
21. s. ten. c. D'Inzeo Giancarlo (nato l'11 giugno 1951) . » 26,750
22. s. ten. f. Greco Antonino . » 26,733
23. s. ten. g. De Santis Leo . . . . » 26,700
24. s. ten. a. Aracu Antonio . . . . » 26,650
25. s. ten. a. Palmas Luigi . » 26,616
26. s. ten. a. Sabella Aurelio (nato il 19 gennaio 1947) . . . . » 26,566
27. s. ten. a. Lucidi Ernesto (nato il 31 agosto 1947) . . . . . . » 26,566
28. s. ten. f. Milillo Domenico (nato il 21 maggio 1949) . » 26,516
29. s. ten. f. Quarta Bartolo (nato il 16 febbraio 1951) . . . . » 26,516
30. s. ten. f. Maina Giorgio . . . . » 26,500
31. s. ten. g. D'Agostino Edilberto . . . » 26,483
32. s. ten. a. David Maurizio . . . . » 26,466
33. s. ten. f. Felli Silvestro . . . . . » 26,450
34. ten. c. Federici Donato . » 26,416
35. ten. f. Gallo Vincenzo » 26,316
36. ten. c. Capone Marcello . . . . » 26,300
37. s. ten. g. Testini Sergio . . . » 26,283
38. s. ten. g. Resta Filippo . . . » 26,266
39. s. ten. a. Rossi Franco (nato il 3 marzo 1949). » 26,250
40. ten. f. Trovato Sebastiano (nato il 5 giugno 1950) . . . » 26,250
41. ten. f. Boro Enzo » 26,216
42. s. ten. c. Mariotti Maurizio . » 26,200
43. ten. g. Ciccone Giuseppe . . » 26,183
44. s. ten. a. Mazzolini Rodolfo » 26,150
45. s. ten. g. Salerno Mario . » 26,133
46. s. ten. c. Marino Salvatore (nato il 1° maggio 1946) . . . » 26,116
47. ten. f. Venuti Ilio (nato il 29 settembre 1948) . » 26,116
48. s. ten. f. Lacanale Michele . » 26,100
49. ten. a. Naccari Roberto . » 26,083
50. s. ten. f. Spirito Giuseppe (nato il 21 maggio 1949) . . » 26,050
51. s. ten. f. Capparelli Sergio (nato il 22 settembre 1949) . . . . punti 26,050
52. s. ten. a. D'Alessandris Guido . . . . » 26,033
53. s. ten. f. Abbate Giancarlo (profugo) . . » 26,000
54. ten. a. Caruccio Gaetano (nato il 21 gennaio 1943) . . . . » 26,000
55. ten. f. Coluccia Pasquale (nato il 29 novembre 1948) . . . . » 26,000
56. ten. f. Scalese Rosario (nato il 3 settembre 1943) . . . . » 25,983
57. s. ten. f. Faleschini Carlo (nato il 23 febbraio 1946) . . . . » 25,983
58. s. ten. f. Gueli Giovanni (nato il 18 gennaio 1950) . . . . » 25,983
59. ten. g. Giannone Gioacchino . . . . » 25,966
60. s. ten. f. Tesoro Alfonso . . . . . » 25,950
61. s. ten. g. Cangiullo Francesco . . . » 25,850
62. ten. f. Frezzini Angelo (nato il 21 settembre 1945) . . . . » 25,800
63. s. ten. f. Musio Giuseppe (nato il 13 marzo 1946) . . . . » 25,800
64. s. ten. f. Braghieri Maurizio . . . . » 25,783
65. ten. f. Stella Pasquale (nato il 15 giugno 1945) . . . . » 25,766
66. s. ten. f. Marotta Vincenzo (nato il 13 marzo 1949) . . . . » 25,766
67. s. ten. a. Bergodi Gianfranco (nato il 14 luglio 1949) . . . . » 25,766
68. ten. f. Di Pinto Nicola (figlio inv. guerra) » 25,750
69. ten. f. Lombardi Donato . . . . . » 25,750
70. ten. g. Bancale Giuseppe (figlio inv. guerra) » 25,700
71. ten. g. Giampietro Antonio . . . . » 25,700
72. s. ten. g. De Santis Luigi . . . . . » 25,600
73. s. ten. f. Caravello Salvatore . . . . » 25,533
74. ten. f. Angellotti Paolo (nato il 21 marzo 1947) . . . . » 25,516
75. s. ten. f. Salucci Roberto (nato il 2 settembre 1948) . . . . » 25,516
76. s. ten. f. Bustreo Antonio (nato il 18 novembre 1951) . . . . » 25,516
77. ten. f. Cigna Ferdinando . . . . . » 25,483
78. s. ten. f. Stefanelli Silvano . . . . » 25,416
79. ten. f. Giovannini Mario (nato il 2 settembre 1942) . . . . » 25,400
80. s. ten. g. Ferraccioli Lorenzo (nato il 15 febbraio 1948) . . . . » 25,400

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi, nell'ordine appresso indicato:

1. s. ten. f. Lasaponara Pietro . . . . punti 25,383
2. ten. f. Marcantonio Salvatore (nato il 28 giugno 1943) . . . . » 25,333
3. ten. f. Zuccaro Renato (nato il 6 giugno 1946) . . . . » 25,333
4. s. ten. f. Brugaletta Emanuele . . . » 25,300
5. s. ten. g. Orieti Adriano . . . . . » 25,166
6. s. ten. f. Alois Leopoldo . . . . . » 25,116
7. ten. f. Tangorra Carlo . . . . . » 24,983
8. s. ten. g. Ferraro Francesco (nato il 2 aprile 1944) . . . . » 24,950
9. s. ten. a. Menossi Piergiorgio (nato il 22 aprile 1947) . . . . » 24,950
10. s. ten. f. Marletta Sebastiano . . . . » 24,850
11. s. ten. a. Paolillo Roberto . . . . » 24,833
12. s. ten. f. Esposito Vingiano Alessandro . » 24,800
13. s. ten. f. Anfosso Antonio . . . . . » 24,750
14. s. ten. f. Ricci Nicola . . . . . . » 24,566
15. s. ten. f. Cogoni Salvatore . . . . . » 24,350
16. ten. g. Boccamazzo Donato . . . . » 24,333
17. s. ten. a. Rener Roberto . . . . . » 24,133

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 dicembre 1974

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1975
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 9

(2417)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Alessandria

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 novembre 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Alessandria;

Visto il decreto ministeriale in data 28 febbraio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Alessandria, nell'ordine appresso indicato:

1. Seclì dott. Ernesto . punti 81,39 su 132
2. Lalli dott. Manlio . » 79,64 »
3. Raglianti dott. Luigi » 79,21 »
4. Azzi dott. Palmiro . . » 76,60 »
5. Simini dott. Giuseppe » 69,55 »
6. Picceno dott. Emerico . » 67,20 »
7. Cagetti dott. Silvio . » 60,72 »
8. Lombardo dott. Giuseppe . » 56,25 »
9. Lazzano dott. Giuseppe . . » 51,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(2546)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n 40/Sanità in data 27 febbraio 1973 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cremona al 30 novembre 1972;

Visto il proprio decreto n. 562/Sanità in data 20 dicembre 1974 con cui sono stati ammessi ventisette concorrenti al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 424/Sanità in data 23 agosto 1974 modificata con decreto n. 11/Sanità in data 27 gennaio 1975;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 28 gennaio 1975;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successiva modificazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Cappelli Angelo . . . . . punti 69,135
2. Caizzi Tommaso . . . . . . » 66,789
3. Pasquini Domenico . . . . . » 63,790
4. Viola Amilcare . . . . » 57,383
5. Galbiati Francesco . . . . . » 55 —
6. Manzoni Paolo . . . . » 54,500
7. Casella P. Armando . . . . . . punti 54 —
8. Pinza Danilo . . . . » 53,500
9. Calcinardi Cesare . . . . . . » 53 —
10. Bazzani Domenico . . . . . . » 52 —
11. Mambelli P. Giuseppe . . . . . » 51,500
12. Raineri Giacomo . . . . . . » 51 —
13. Passerini Walter . . . . . . » 50,500
14. Ferrario Provvido . . . . . . » 50 —
15. Pandolfi Giuseppe . . . . . . » 49,500
16. Maccapani Mauro . . . . . . » 48,500
17. Nicoletti Giovanni . . . . . . » 47,500
18. Baccini Luigi F. . . . . . . » 46 —
19. Basini Giorgio . . . . » 45 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Mantova e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona, alla prefettura di Cremona, e dei comuni interessati.

Milano, addì 3 febbraio 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 15/Sanità del 3 febbraio 1975 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cremona;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972 ed il proprio decreto n. 19 del 15 gennaio 1973 relativi alla delega della firma;

Decreta:

Il dott. Angelo Cappelli è dichiarato vincitore della condotta comunale di Castelleone.

Il dott. Tommaso Caizzi è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Trescorre ed Uniti.

Il dott. Domenico Pasquini è dichiarato vincitore della condotta consorziale di Gussola ed Uniti.

I sindaci dei comuni e consorzi interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali presso la prefettura di Cremona, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Cremona, della prefettura di Cremona e dei comuni interessati.

Milano, addì 3 febbraio 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(2365)

PROVINCIA DI TRENTO

Graduatoria delle idonee del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 8780, di data 13 dicembre 1974, relativa alla approvazione della graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1972;

Visto l'art. 9, n. 10, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Decreta

di approvare la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1972:

1. Roccardi Plinia in Casagrande . punti 67,5773 su 100
2. Zamuner Rosana in Bos . . » 66,1515 »
3. Pancher Maria . » 65,4375 »
4. Marocchi Itala . . » 65,0412 »
5. Bertoni Ines . » 64,7593 »
6. Piffer Diomira . . » 64,1448 »
7. Covelli Anna . » 63,3171 »
8. Fantoma Giovanna in Parisi . » 61,0358 »
9. Barcatta Lia in Tomasini . » 59,9287 »
10. Ramponi Bruna in Meneghini . » 59,6881 »
11. Serchi Maddalena in Tamburello . » 58,2931 »
12. Tomaselli Angela in Meneghini . » 58,2187 »
13. Dalprà Daria in Rech . . » 57,9701 »
14. Mensi Ernesta in Lasta . » 55,4145 »
15. Comina Pia in Benvenuti » 53,6978 »
16. Demattè Caterina in Bertò . » 52,8331 »
17. Eccher Anna in Tovazzi . . » 52,7001 »
18. Lodi Antonietta . » 52,2942 »
19. Zadra Elisa in Fellin » 51,6437 »
20. Nardelli Alberta in Labruna . » 49,3797 »
21. Righetto Clara . . » 48,8543 »
22. Bonetto Bernardina . » 47,6256 »
23. Bonezzi Vulmera » 47,3875 »
24. Sommariva Elda in Lazzerini » 47,0197 »
25. Bergamini Caterina » 46,2443 »
26. Zanuso Dina . . » 44,9161 »
27. Calliari Alda » 43,5000 »
28. Foggia Anna in Fusco » 40,3955 »
29. Turri Daniela . . . » 35,4375 »

di dichiarare la sottoindicata concorrente non idonea:

Andermarcher Ancilla in Serra . punti 49,0940 su 100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Trento, addì 17 gennaio 1975

Il presidente: GRIGOLLI

(2237)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4021/4085 in data 8 aprile 1974, con il quale è stato indetto pubblico concorso per soli titoli per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 35 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 32 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che disciplina la composizione della commissione giudicatrice dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le vigenti disposizioni sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province;

Viste le proposte e le designazioni degli uffici ed enti interessati;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa e costituita come segue:

Presidente:

Imperatrice dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Componenti:

Dardanoni prof. Luigi, ordinario di igiene presso l'Università di Palermo;

Strano prof. Antonio, ordinario di patologia medica presso l'Università di Palermo;

Fragalà dott. Salvatore, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Marino dott. Salvatore, primo dirigente vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno;

Priolo dott. Antonino, primo dirigente medico del Ministero della sanità;

Ricerca dott. Angelo, ufficiale sanitario del comune di Gela.

Segretario:

Difazio rag. Nicolò, direttore di sezione del Ministero della sanità, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta.

Trattandosi di concorso per soli titoli, si omettono le indicazioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relative alla sede ed alla data di inizio delle prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Caltanissetta, del comune di Caltanissetta, nonché nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana.

Caltanissetta, addì 27 febbraio 1975

Il medico provinciale: SCHILLACI

(2205)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 103931 in data 7 dicembre 1974 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 114812 in data 5 dicembre 1974 con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai concorrenti dichiarati vincitori;

Preso atto delle rinuncie del dott. Cacciacarne Rocco e del dott. Mazzoleni Vincenzo, rispettivamente per la seconda condotta del comune di Ronco all'Adige, e per la condotta del comune di Roverè Veronese;

Tenute presenti le preferenze indicate nella domanda di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti dichiarati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto del medico provinciale prot. n. 104812 in data 5 dicembre 1974, specificato in premessa:

1) il dott. Corbellini Giovanni, è dichiarato vincitore della seconda condotta medica del comune di Ronco all'Adige;

2) il dott. Visco Giancarlo è dichiarato vincitore della condotta del comune di Roverè Veronese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nelle altre forme previste dalle leggi vigenti.

Verona, addì 8 gennaio 1975

Il medico provinciale: RENZULLI

(2239)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5120 del 15 luglio 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 9502 del 6 dicembre 1974, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 354 del 16 gennaio 1975, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso in parola novantadue candidati;

Visti i verbali di esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura eseguita;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1973:

1. Gianfranco Squeri punti 71,145 su 100
2. Leopoldo Porcari » 67,765 »
3. Adriano Bissi » 66,440 »
4. Carlo Scrocchi » 61,095 »
5. Carlo Scarani » 58,990 »
6. Stefano Ventura » 57,775 »
7. Lorenzo Cavalli » 56,915 »
8. Alberto Allegri » 56,695 »
9. Franco Peveri » 56,195 »
10. Giovanni Bombardi » 52,660 »
11. Sandro Bonomini » 52,555 »
12. Giorgio Basini » 52.450 »
13. Ezio Bottarelli » 49,000 »
14. Giancarlo Callegari » 48,640 »
15. Luigi Ballardini » 46,500 »
16. Oscar Giannotti » 46,500 »
17. Francesco Zuliani » 45,500 »
18. Pier Arnaldo Casella » 45,240 »
19. Alessandro Duca » 45,000 »
20. Giancarlo De Bernardi » 44,625 »
21. Luigi Fortunato Baccini » 44,500 »
22. Fedele Braglia » 44,500 »
23. Sergio Giordano » 44,365 »
24. Salvatore Mistretta » 44,300 »
25. Domenico Bazzani » 44,000 »
26. Ugo Bortolotti » 44,000 »
27. Eliano Lodrini » 44,000 »
28. Fiorenzo Benedetto » 44,000 »
29. Giorgio Nannetti » 43,500 »
30. Massimo Marchiò » 43,000 »
31. Giorgio Fabri » 43,000 »
32. Giuseppe Duratti » 43,000 »
33. Umberto Poggi » 43,000 »
34. Roberto Rosmini » 43,000 »
35. Pietro Rizzolo » 43,000 »
36. Vilder Predieri » 42,500 »
37. Pier Giacomo Salassa » 42,500 »
38. Remo Moretti » 42,500 »
39. Angelo Formenti » 42,500 »
40. Vincesto Costi » 42,220 »
41. Giuseppe Martini » 42,000 »
42. Giovanni Battista Benedetti punti 42,000 su 100
43. Giovanni Ferri » 42,000 »
44. Giovanni Occelli » 41,500 »
45. Giovanni Piero Roggia » 41,500 »
46. Attilio Ferrari » 41,500 »
47. Mario Rossetti » 41,500 »
48. Valerio Confetti » 41,500 »
49. Mauro Chiassarini » 41,500 »
50. Luciano Boffo » 41,500 »
51. Luigi Perusi » 41,000 »
52. Guido Venturi » 41,000 »
53. Gianbattista Fanini » 41,000 »
54. Giordano Bertingi » 41,000 »
55. Giuliano Bursi » 40,500 »
56. Sergio Crotti » 40,500 »
57. Ugo Cavinato » 40,500 »
58. Cesare Turla » 40,500 »
59. Roberto Righini » 40,500 »
60. Giuseppe Viglizzo » 40,315 »
61. Riccardo Gastaldi » 40,000 »
62. Pietro Campana » 40,000 »
63. Cesare Calcinardi » 40,000 »
64. Carlo Caldiani » 40,000 »
65. Lino Ferrari » 39,500 »
66. Luigi Lauriola » 39,500 »
67. Roberto Nicoletti » 39,000 »
68. Gabriele Azzini » 39,000 »
69. Mauro Savioli » 38,630 »
70. Livio Dazzi » 38,500 »
71. Paolo Lanfranchi » 38,500 »
72. Ernesto Arnoldi » 38,000 »
73. Giovanni Monti » 38,000 »
74. Michele Gallo » 37,500 »
75. Pietro Giacosa » 35,000 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 10 marzo 1975

p. *Il veterinario provinciale*: ROCCA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1637 del 10 marzo 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1973;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972, della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

1) Squeri Gianfranco: Pontenure;
2) Porcari Leopoldo: consorzio veterinario Lugagnanò-Morfasso-Vernasca;
3) Bissi Adriano: Ziano Piacentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 10 marzo 1975

p. *Il veterinario provinciale*: ROCCA

(2549)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **10**.

Disciplina del titolo di maestro artigiano e della qualifica di bottega scuola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 117 della Costituzione, trasferite alle regioni ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 e decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, la regione Puglia istituisce il titolo di « maestro artigiano » e riconosce la « bottega scuola ».

Con la presente legge ne disciplina i compiti, definisce le attribuzioni ed interviene finanziariamente per promuovere le attività di formazione professionale degli apprendisti artigiani.

Art. 2.

Maestro artigiano

E' riconosciuto il titolo di « maestro artigiano » ai titolari di imprese artigiane iscritte all'albo provinciale di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, i quali esercitino da almeno 5 anni uno dei mestieri che presentino particolare interesse o richiedano specifiche cognizioni tecniche, che saranno determinati con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, su proposta della commissione regionale per l'artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, sentita la competente commissione consiliare permanente, e la cui capacità professionale risulti accertata mediante un esame teorico e pratico.

Art. 3.

Accertamento capacità professionali

L'accertamento delle capacità professionali di cui all'articolo precedente è effettuato da una commissione così composta:

a) dall'assessore regionale all'industria, commercio e artigianato o da un suo delegato che la presiede;

b) dall'assessore regionale all'istruzione professionale o da un suo delegato;

c) da un esperto, insegnante di materie tecniche in istituti o centri di istruzione professionale;

d) da tre maestri artigiani che esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo, designati dalla commissione provinciale per l'artigianato;

e) da tre esperti artigiani designati dalle organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito della provincia.

La commissione di cui al comma precedente è costituita per ciascuna provincia e nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta regionale.

Le commissioni durano in carica 4 anni e sono convocate in sessione di esami dal loro presidente almeno due volte all'anno.

I loro componenti possono essere riconfermati nell'incarico.

In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti la commissione di cui alla lettera *d*) sono designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria, commercio e artigianato.

Art. 4.

Esami

L'esame teorico e pratico di cui all'art. 3 consiste:

1) in una prova orale intesa ad accertare la conoscenza di nozioni tecnologiche e di amministrazione aziendale e la cultura generale del candidato;

2) in una prova pratica intesa ad accertare le capacità professionali del candidato.

I programmi di esame per ciascuno dei mestieri determinati con le modalità di cui al precedente art. 2 sono approvati con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore all'industria, commercio e artigianato, sentita la commissione regionale per l'artigianato.

Art. 5.

Albo provinciale dei maestri artigiani

E' istituito in ogni provincia e tenuto dalle commissioni provinciali per l'artigianato un albo provinciale dei maestri artigiani.

L'albo è pubblico e l'iscrizione dei maestri artigiani è disposta ed effettuata dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato su domanda degli interessati.

La cancellazione dall'albo è effettuata dalle commissioni medesime:

1) su richiesta dell'iscritto;

2) per sopravvenuta condanna penale per delitti contro la moralità, il buon costume, l'industria, il commercio, l'economia pubblica ed il patrimonio;

3) per accertata reiterata negligenza del maestro artigiano nell'esercizio dei doveri nei confronti dell'apprendista;

4) per la inosservanza della legislazione vigente in materia di istruzione dell'obbligo e di apprendistato artigiano.

Ove ricorrano i casi previsti ai numeri 3) e 4) del precedente comma, la cancellazione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale su conforme delibera della giunta proposta dall'assessore all'industria, commercio e artigianato.

L'albo è sottoposto a revisione ogni 4 anni.

Art. 6.

Bottega scuola

E' riconosciuta bottega scuola l'impresa artigiana iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane istituite con l'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, diretta da un maestro artigiano iscritto all'albo di cui all'art. 5 della presente legge, presso la quale venga svolto uno o più mestieri fra quelli determinati ai sensi del precedente art. 2, fornita di locali igienicamente idonei, servizi ed attrezzature tecniche atte alla specifica formazione professionale di apprendisti artigiani.

Art. 7.

Elenco provinciale delle botteghe scuole

E' istituito in ogni provincia e tenuto dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato un elenco provinciale delle botteghe scuola.

L'elenco è pubblico e l'iscrizione delle botteghe scuola è disposta ed effettuata su domanda dei maestri artigiani titolari delle imprese interessate, corredata dal parere tecnico dei competenti uffici preposti alla applicazione delle norme sull'apprendistato, relativo alla idoneità dei locali, dei servizi e delle attrezzature tecniche per lo svolgimento di attività di formazione professionale di apprendisti artigiani.

La cancellazione dall'elenco è disposta ed effettuata dalle commissioni provinciali per l'artigianato competenti per territorio:

1) su richiesta del maestro artigiano titolare dell'impresa;

2) per sopravvenuta perdita di uno dei requisiti previsti dal precedente art. 6.

Art. 8.

Per la promozione delle attività svolte nelle botteghe scuola, la Regione interviene in favore dei maestri artigiani e degli apprendisti concedendo contributi nelle seguenti misure:

a) al maestro artigiano: L. 120.000 all'anno per ogni apprendista;

b) ad ogni apprendista: L. 180.000 all'anno.

Gli aspiranti al contributo produrranno con la relativa istanza idonea documentazione tendente a dimostrare l'inizio del rapporto di apprendistato ed ogni successiva variazione del medesimo.

Alla liquidazione dei contributi si provvede con deliberazione della giunta regionale proposta dall'assessore regionale alla industria, commercio e artigianato.

Art. 9.

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in L. 250.000.000 si farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è posta a carico dell'esercizio finanziario in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli esercizi successivi sarà previsto uguale stanziamento in apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dei relativi bilanci, utilizzando parte delle disponibilità rivenienti alla Regione dall'applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. 11.
Promozione dell'attività sportiva dilettantistica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione dell'attività sportiva dilettantistica nello spirito dell'art. 13 dello statuto, concede, con provvedimento del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta, contributi ad enti pubblici, nonchè ad associazioni, comitati e sodalizi regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica e che svolgono istituzionalmente attività sportiva e ricreativa, per iniziative di interesse almeno regionale nel settore.

Art. 2.

I criteri per la determinazione e l'assegnazione dei contributi da parte della giunta sono stabiliti secondo le norme seguenti.

Le domande relative alla concessione dei contributi di cui alla presente legge vanno prodotte entro e non oltre il 30 aprile ed indirizzate alla regione Puglia, assessorato allo sport, turismo e spettacolo.

A corredo della domanda, redatta in carta semplice e a firma del rappresentante dell'ente o dell'associazione, vanno allegati i seguenti documenti:

a) lo statuto e, ove esista, il regolamento dell'ente o dell'associazione, comitati, ecc. (non necessari in caso di enti pubblici);

b) il consuntivo delle attività di interesse almeno regionale svolte nell'anno precedente, corredato dalla relativa documentazione;

c) il programma dell'iniziativa prevista;

d) il preventivo di spesa ed il piano finanziario.

Art. 3.

L'esame e l'istruzione delle istanze e della relativa documentazione sono affidati all'assessorato regionale allo sport, turismo e spettacolo.

Art. 4.

L'assessorato allo sport, turismo e spettacolo, istruite le pratiche, le trasmette, con le proposte ed i pareri, alla giunta.

Le proposte ed i pareri sono formulati in aderenza ai seguenti *criteri di massima e cioè tenendo conto:*

a) delle manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale, internazionale e di largo interesse popolare;

b) del numero degli atleti iscritti e partecipanti alle manifestazioni, del valore propagandistico delle manifestazioni stesse;

c) del complesso di attività svolta dalle associazioni od enti promotori, dalla loro continuità e dai risultati conseguiti anche nella creazione di animatori sportivi e responsabili organizzatori sportivi.

La giunta adotta i relativi provvedimenti.

Art. 5.

Le domande dirette ad ottenere i contributi per l'esercizio 1974 debbono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in L. 80.000.000 si farà fronte con disponibilità di cui al cap. 104 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui competenti capitoli di bilancio.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. 12.
Provvidenze per lo sviluppo delle attività termali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di favorire lo sviluppo delle attività termali ed idroterapiche, concede provvidenze di carattere finanziario regolate dalle disposizioni della presente legge.

Art 2.

Possono essere ammesse a contributo le opere relative alla costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento, adattamento e arredamento di stabilimenti termali e di attrezzature complementari alle attività termali.

La Regione inoltre eroga contributi in conto capitale a favore dei comuni in cui hanno sede stabilimenti di cura termale e idropinica per opere di costruzione, miglioramento, potenziamento di infrastrutture di pertinenza comunale necessarie per l'incremento del servizio termale secondo le norme della legge regionale n. 2 del 21 gennaio 1974, in quanto applicabili, e non previste dalla stessa legge.

Art. 3.

Possono essere destinatari delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 2 le aziende termali e le società in qualsiasi modo costituite e gli imprenditori.

Possono altresì essere destinatari i comuni, le provincie, le comunità montane, i consorzi fra detti enti che gestiscono direttamente impianti termali e idroterapici.

Art. 4.

Per le finalità di cui all'art. 2, primo comma, la regione Puglia:

a) concede contributi in conto capitale nella misura massima del 20 % della spesa riconosciuta ammissibile. Tali contributi sono elevati al 50 % se la richiesta è presentata dalle aziende termali, dagli enti locali e dai consorzi di tali enti;

b) concorre sino al 50 % della spesa riconosciuta ammissibile nel pagamento dei tassi del mutuo, sino a ridurre l'onere a carico del richiedente per interessi e spese comprensive anche dell'eventuale scarto-cartelle al tasso del 6 %.

Il mutuo non può avere durata superiore ai 15 anni.

Art. 5.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dallo articolo precedente la Regione stipula apposite convenzioni con istituti di credito autorizzando di volta in volta la concessione di mutui ai richiedenti.

La erogazione dei mutui avverrà per stati di avanzamento accertati, nelle forme consuete in atto presso l'istituto di credito erogante.

Art. 6.

La domanda intesa ad ottenere l'ammissione alle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 2 indirizzata al presidente della giunta deve essere corredata:

a) dal progetto di massima accompagnato dal preventivo di spesa, dal piano finanziario e dalla indicazione dell'istituto di credito prescelto per l'operazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'art. 5;

b) dalla relazione illustrativa sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione evidenziando altresì ogni elemento utile a dimostrare l'interesse economico e sociale dell'iniziativa;

c) dalla dichiarazione comprovante la conformità al vigente strumento urbanistico del comune;

d) dalla dichiarazione del legale rappresentante con la quale venga specificato se e quali altre richieste di contributi siano state avanzate e quali contributi siano stati ottenuti per le stesse opere e per gli stessi acquisti ai fini del divieto della cumulabilità delle provvidenze.

Se la domanda è effettuata da enti pubblici, è richiesta copia della deliberazione consiliare o dell'organo competente, regolarmente approvata da organi di controllo, con la quale si indicano le opere che si intendono realizzare, si chiede il contributo della Regione, si approva il progetto di massima, il preventivo di spesa e il piano finanziario.

La domanda per la concessione dei contributi e la relativa documentazione dovranno pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 7.

Concorrono alla determinazione della spesa riconosciuta ammissibile ai fini della concessione del contributo:

l'acquisto del terreno o degli immobili accessori alla realizzazione dell'iniziativa;

l'esecuzione delle opere murarie;

l'acquisto e l'installazione degli impianti fissi o esterni, di attrezzature e macchinari destinati alle attività termali ed idropiniche nonchè di attrezzature igienico-sanitarie;

l'arredamento;

la realizzazione di giardino e parchi e le aree adibite a stabilimento termale;

gli oneri fiscali per i primi rilievi geognostici nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità e collaborazione.

Art. 8.

I benefici previsti dalla presente legge possono essere concessi anche:

per opere già iniziate e che dalla data della presentazione della domanda non siano ultimate;

per opere per le quali sia stata inoltrata domanda relativa ai benefici previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 326 e dalla legge regionale 4 luglio 1973, n. 16, purchè quelle provvidenze non siano state ancora concesse a condizione che il richiedente presenti la domanda di cui all'art. 6 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Le opere per cui possono essere concesse le provvidenze previste dall'art. 6 sono vincolate per tutta la durata del mutuo alla destinazione indicata nel provvedimento di concessione mediante apposita clausola inserita nel contratto di mutuo da trascriversi a cura dell'istituto mutuante presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.

La giunta regionale può autorizzare la cancellazione del vincolo quando abbia accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza della destinazione.

La cancellazione è tuttavia subordinata all'estinzione anticipata del mutuo, nel qual caso la Regione dispone la revoca del contributo a decorrere dalla semestralità di ammortamento successiva alla autorizzazione della cancellazione.

Il vincolo della destinazione dell'immobile grava per 15 anni anche nel caso in cui il richiedente abbia usufruito solo del fondo in conto capitale.

Nel caso in cui, senza l'autorizzazione della giunta, venga modificata la destinazione dell'immobile la Regione dispone la revoca del contributo e la restituzione delle annualità ricevute.

Art. 10.

Ai fini della applicazione dell'art. 2, secondo comma, della presente legge i contributi in conto capitale possono essere concessi sino alla misura del 100 % della somma riconosciuta ammissibile per la realizzazione delle opere, qualora si tratti di comuni il cui bilancio sia deficitario.

Art. 11.

La domanda intesa ad ottenere il contributo in conto capitale da parte dei comuni va indirizzata al presidente della Regione entro il 30 marzo di ciascun anno. Alla domanda debbono essere allegati:

a) copia della deliberazione consiliare con la quale si esprime la determinazione di chiedere il contributo regionale, si approva il progetto di massima delle opere da realizzare e si indica un piano finanziario per la parte non coperta dal contributo regionale;

b) copia del progetto di massima con una relazione illustrativa sulla finalità delle opere e loro specifica destinazione.

Art. 12.

Entro il 30 settembre di ogni anno, su proposta dell'assessore competente, sentita la commissione consiliare, la giunta regionale delibera:

a) l'ammissibilità alle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 2;

b) il piano di ripartizione dei fondi disponibili in relazione al secondo comma dell'art. 2.

Con il provvedimento di concessione delle provvidenze di cui al primo comma dell'art. 2 si stabiliscono i termini entro i quali le opere debbono essere iniziate ed ultimate.

Art. 13.

Per l'anno 1974 le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in L. 1.000.000.000 si farà fronte con la disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1974.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo è destinata:

1) per le finalità di cui all'art. 2, primo comma, lire 700.000.000 di cui:

a) L. 350.000.000 per concorso nel pagamento dei tassi agevolati dei mutui;

b) L. 350.000.000 per contributi in conto capitale;

2) per le finalità di cui all'art. 2, secondo comma, lire 300.000.000.

Alla copertura dell'onere a carico degli esercizi successivi si provvederà con stanziamento in apposito capitolo dei rispettivi, bilanci di previsione.

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. 13.
Realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, è autorizzata a indire appalto-concorso per la realizzazione di una rete regionale di impianti di stabulazione di molluschi lamellibranchi.

Gli impianti di stabulazione dovranno assicurare che l'acqua marina per il trattamento dei molluschi lamellibranchi risponda ai requisiti igienici e sanitari richiesti dalla normativa statale vigente e in particolare dalla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e dal decreto del Ministro per la sanità del 14 novembre 1973.

Una commissione tecnica, costituita ai sensi del penultimo comma del presente articolo, individuerà le località in cui realizzare gli impianti di stabulazione e la capacità lavorativa che ciascuno di essi dovrà avere.

Nella scelta delle località in cui realizzare gli impianti di stabulazione, la commissione tecnica di cui al comma successivo della presente legge terrà conto dell'esigenza di far costruire gli impianti stessi su suoli del demanio marittimo, di proprietà di comuni, o di privati.

La commissione tecnica è presieduta dall'assessore regionale alla sanità o un suo delegato e costituita da:

i capi degli uffici del medico provinciale della Regione;

i capi degli uffici del veterinario provinciale della Regione;

due esperti designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanità, di cui uno esperto in igiene e l'altro in biologia marina;

due rappresentanti degli operatori della molluschicoltura, designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanità;

due rappresentanti degli operatori commerciali in prodotti della molluschicoltura, designati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanità;

da un funzionario tecnico della Regione esperto in opere marittime, designato dalla giunta regionale su proposta dello assessore regionale ai lavori pubblici;

da un funzionario amministrativo dell'assessorato regionale alla sanità con funzione di segretario della commissione, designato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale alla sanità.

La commissione funge da commissione giudicatrice dello appalto-concorso.

Art. 2.

Il capitolato speciale per l'appalto-concorso dovrà indicare l'ubicazione di ciascun impianto di stabulazione da realizzare e la relativa capacità lavorativa, nonchè richiedere, in relazione alla capacità lavorativa indicata, che i progetti concorrenti prevedano:

1) le caratteristiche della presa d'acqua marina e la sua portata che dovrà assicurare la capacità di ricambio totale ogni due ore dell'acqua delle vasche di stabulazione;

2) il tipo dell'eventuale trattamento di depurazione dell'acqua marina;

3) il dimensionamento, adeguato alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione, dell'eventuale impianto di trattamento dell'acqua marina;

4) le dimensioni e il numero delle vasche destinate alla stabulazione;

5) il tipo di trattamento per la chiarificazione delle acque di scarico;

6) il dimensionamento, adeguato alla capacità massima lavorativa dell'impianto di stabulazione, dell'impianto per la chiarificazione delle acque di scarico;

7) le caratteristiche e la capacità lavorativa, adeguata alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione, degli impianti di lavaggio, pesatura e confezionamento;

8) il tipo di trattamento dei materiali di rifiuti e il dimensionamento del relativo impianto, adeguato alla capacità lavorativa massima dell'impianto di stabulazione.

Il capitolato speciale per l'appalto-concorso prevederà inoltre che la spesa per la realizzazione degli impianti di stabulazione verrà liquidata in rate annuali e stabilirà in percentuale l'ammontare della rata annua per ciascuno degli impianti di stabulazione rispetto all'ammontare dello stanziamento annuo previsto nel bilancio della Regione.

Art. 3.

La gestione degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge sarà affidata dalla giunta regionale a:

comuni;

imprese cooperative di produttori iscritti nel registro della pesca ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 o a loro consorzi;

imprese commerciali regolarmente autorizzate alla vendita, o a loro consorzi.

La cessione gratuita del suolo per la realizzazione degli impianti costituisce titolo preferenziale, ma non vincolante, per l'affidamento della gestione.

La giunta regionale stabilirà con proprio atto deliberativo le modalità per l'affidamento della gestione e disciplinerà l'uso pubblico, che dovrà in ogni caso essere garantito, degli impianti di stabulazione costruiti ai sensi della presente legge.

Gli enti, le imprese e i consorzi previsti nel primo comma del presente articolo, i quali abbiano ottenuto la gestione degli impianti di stabulazione realizzati ai sensi della presente legge, dovranno assicurare la continuità di funzionamento e la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, a pena di revoca immediata dell'atto di affidamento della gestione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge fissata per il 1974 in L. 800.000.000 si farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa di bilancio 1974.

La competenza della spesa medesima è posta a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Uguale stanziamento sarà previsto nello stato di previsione della spesa degli esercizi successivi, fino alla totale copertura della globale risultante dall'espletamento dell'appalto-concorso.

A tale fine saranno utilizzate parte delle disponibilità rivenienti alla Regione dall'applicazione dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **14**.

Erogazione di contributi straordinari per l'anno 1974 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1974, possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

Art. 2.

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in L. 120 per autobus-km per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in L. 110 per autobus-km per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3.

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi e di eventuali acconti nella misura massima di L. 30 al km saranno stabilite con deliberazione della giunta, sentita la competente commissione consiliare permanente, secondo i criteri sopra espressi.

Art. 4.

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.

Art. 5.

All'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1974, si provvede utilizzando le disponibilità del cap. 209 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **15**.

Interventi in materia di opere pubbliche finanziate con i fondi di bilancio della regione Puglia per gli esercizi finanziari 1972-73.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

Il termine del 31 dicembre 1974 fissato dall'art. 2 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 34, per l'espletamento degli appalti, con accettazione di offerta in aumento, è prorogato al 30 giugno 1975.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 34, è così modificato:

« Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in L. 1.500.000.000, si farà fronte mediante istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione della spesa di bilancio della Regione per l'esercizio 1974 e per gli esercizi successivi ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1975, n. **16**.

Iniziative nel settore dello spettacolo di prosa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 31 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Puglia, per le finalità enunciate all'art. 13 dello statuto promuove e favorisce iniziative nel settore dello spettacolo di prosa, tenendo conto delle possibilità di crescita culturale comunitaria che questo tipo di impegno crea, specie tra i giovani ed i lavoratori.

Art. 2.

Al fine di conseguire gli scopi di cui all'art. 1 della presente legge, la regione Puglia:

a) assegna contributi ad associazioni, enti culturali, gruppi teatrali, organismi scolastici, organismi aziendali che sviluppano una concreta, documentata attività teatrale, compresa quella folkloristica, nella Regione.

Particolare considerazione viene data alle attività promosse ed effettivamente gestite, in modo autonomo, dai giovani, dai lavoratori nelle aziende ed a quelle dirette a favorire iniziative di turismo sociale.

Possono essere concessi contributi per sostenere l'attività teatrale organizzata da enti pubblici anche in manifestazioni turistiche promozionali;

b) può partecipare a consorzi o comitati di enti pubblici diretti a promuovere, nel settore dello spettacolo, iniziative da realizzarsi in modo decentrato nell'intera Regione, anche con l'eventuale promozione di una scuola per la qualificazione degli addetti al settore.

Art. 3.

Le domande di contributo devono essere presentate entro il 15 settembre di ogni anno alla regione Puglia - assessorato al turismo, spettacolo, sport, gioventù e tempo libero, e devono essere accompagnate dalla relazione sull'attività svolta e da svolgere. Vanno anche allegati alla istanza il conto consuntivo dell'esercizio precedente ed il bilancio di previsione per il nuovo anno di attività.

Alla prima istanza, prodotta non da enti pubblici, va unito uno statuto del gruppo o dell'associazione richiedente.

L'istruttoria delle istanze è di competenza dell'assessorato al turismo, spettacolo, sport, gioventù e tempo libero.

In sede di prima applicazione della presente legge le istanze devono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 4.

Per il necessario coordinamento territoriale delle iniziative degli enti pubblici nell'ambito della Regione, gli enti interessati devono integrare l'istanza di cui all'articolo precedente presentando alla regione Puglia (assessorato al turismo, spettacolo, sport, gioventù e tempo libero) entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'attività inerente la stagione invernale, ed entro il 30 maggio per quella estiva, particolareggiati programmi che, su relazione dello stesso assessorato, saranno sottoposti all'esame della commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

I contributi vengono concessi con deliberazione della giunta regionale previo parere di una commissione nominata con decreto del presidente della Regione e così composta:

a) dall'assessore regionale al turismo, spettacolo, sport, gioventù e tempo libero, che la presiede;

b) da cinque esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato a tre;

c) da un rappresentante designato dall'assessore regionale alla pubblica istruzione;

d) da due esperti designati dall'assessore al turismo, spettacolo, sport, gioventù e tempo libero.

Art. 6.

Entro il 31 dicembre la giunta presenterà al consiglio regionale una relazione inerente all'attività svolta nell'anno.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1974, fissato in L. 50.000.000 si farà fronte con le disponibilità di cui al cap. 324/2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

La spesa di cui al primo comma del presente articolo sarà destinata:

1) L. 30.000.000 per le finalità descritte alla lettera *a*) dell'art. 2;

2) L. 20.000.000 per le finalità descritte alla lettera *b*) dell'art. 2.

Alla copertura degli oneri a carico degli esercizi si farà fronte con stanziamenti in apposito capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 25 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

(1741)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750900)